

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Dipartimento di Economia e Management

Corso di Laurea Magistrale in ECONOMIA, MERCATI E MANAGEMENT Classe delle lauree in Scienze economico-aziendali – LM77

Il sovraindebitamento dei soggetti non fallibili. Il ruolo e le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi: un caso pratico

Relatore: Chiar.mo Prof. Andrea Lolli Laureanda: Laura Lupo

Correlatore: Chiar.ma Prof.ssa Tania Tomasi

Anno Accademico 2015/2016	

Indice

Il sovraindebitamento dei soggetti non fallibili. Il ruolo e le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi: un caso pratico

Introduzione	1
Capitolo 1: Aspetti generali	
1. Le ragioni dell'intervento normativo	4
2. Legge n.3 del 2012	6
2.1.Iter legislativo	6
2.2.Contenuto.	9
3. Condizioni di ammissibilità alle procedure	12
3.1.Presupposti soggettivi	12
3.2.Presupposto oggettivo	21
3.3.Condizioni ostative	24
Capitolo 2: Le procedure di composizione della crisi	
1. Accordo di ristrutturazione dei debiti	28
1.1.Apertura del procedimento	29
1.1.1. Proposta a contenuto negoziale	29
1.1.2. Deposito della proposta	34
1.2.Ammissione alla procedura	39
1.2.1. Verifica del giudice	39
1.3. Raggiungimento dell'accordo	43
1.3.1. Votazione	43
1.3.2. Eventuale modifica della proposta	44
1.3.3. Relazione dell'OCC	44
1.4. Omologa dell'accordo	45
1.4.1. Risoluzione delle contestazioni e on	nologa45
1.4.2. Effetti dell'omologa	46
1.5. Revoca e annullamento	47
2. Piano del consumatore	49

Can	itolo	3:	Organi	smo di	Com	posizione	della	Crisi
\sim up	1010	•		DIIIO GI		POSIZIONE	uciiu	

1. Struttura dell'Organismo	52
1.1.Organismo di Composizione della Crisi	52
1.1.1. Requisiti per la costituzione di un OCC	55
1.2. Referente.	59
1.3. Gestore della Crisi	61
1.3.1. Requisiti del Gestore della crisi	62
1.3.2. Obblighi del Gestore della crisi	63
2. Conferimento dell'incarico.	65
3. Determinazione del compenso	67
4. Sanzioni penali a carico dell'OCC	70
Capitolo 4: Funzioni dell'OCC in un caso pratico	
1. Le funzioni	71
2. Il caso	
2.1. La società commerciale sotto-soglia	
2.2. Nomina del gestore	
2.3. Accettazione e indipendenza	
2.4. Autorizzazione all'accesso alle banche dati	
2.5. Ausilio al debitore	81
2.6. Relazione particolareggiata.	87
2.7. Ricorso ex art. 6	92
2.8. Ammissione alla procedura	94
2.9. Comunicazione ai creditori	95
2.10. Raccolta delle votazioni	96
2.11. Relazione definitiva	98
2.12. Omologa, comunicazione e pubblicità	98
2.13. Adempimenti successivi.	99
3. I conflitti di interesse	100

Conclusioni	103
Bibliografia	106

INTRODUZIONE

L'ordinamento italiano prevedeva, fino all'anno 2012, una netta distinzione di trattamento tra l'insolvenza commerciale e l'insolvenza civile.

Dove con commerciale si intende l'insolvenza di chi esercita attività d'impresa, i cui metodi di risoluzione sono disciplinati dalla legge fallimentare del 1942 e successive modificazioni; con civile si intende, invece, l'insolvenza da sovraindebitamento dei soggetti economicamente minori, quali piccoli imprenditori, professionisti, consorzi, associazioni, ecc. ma soprattutto dei soggetti privati consumatori; argomento fino al 2012 non trattato specificatamente da alcuna disposizione e rimandato a quanto previsto dal codice civile in materia di obbligazioni tra privati.

La crescente crisi economica che ha colpito il nostro Paese negli ultimi anni ha intensificato e aggravato la situazione dei privati e delle famiglie che, in ragione dell'elevato ricorso al credito al consumo, si sono trovati in situazioni gravi di indebitamento senza la possibilità di farvi fronte.

Il legislatore italiano è stato sollecitato da più parti affinché venisse introdotta una specifica disciplina per rimediare al sovraindebitamento di tali soggetti, con il fine di allineare la disciplina dell'insolvenza civile a quella commerciale. Estendere cioè la possibilità di ripartire da zero, attraverso la liberazione dei debiti pregressi, anche a quei soggetti non esercenti attività commerciale.

La ragione principale di un intervento normativo in tal senso non era solo la necessità di allineare la normativa italiana a quella degli altri Stati Europei, ma anche quella di rimediare all'ingente costo sociale che rappresentano e continuerebbero a rappresentare i soggetti privati in situazione di sovraindebitamento senza un "aiuto normativo".

Il legislatore ha risposto a queste sollecitazioni, seppur con ingenti difficoltà pratiche ed operative, approvando in data 27 gennaio 2012 la legge numero 3 che tuttavia non

ha riscontrato il successo sperato, anzi ha creato innumerevoli dubbi circa la sua applicazione. Dubbi derivanti in primis dalle numerose lacune del testo normativo, nato sulla base di quanto già previsto per le procedure concorsuali contenute nella legge fallimentare ed adattato in modo poco ponderato a situazioni economicamente minori, ma derivanti anche dalla tardiva approvazione del Decreto ministeriale che disciplinasse la figura cardine dell'intero procedimento.

La legge n. 3 del 2012 ha introdotto la nuova figura dell'Organismo di Composizione della crisi, demandando la relativa disciplina a decreto ministeriale, che però è arrivato solo il 24 settembre 2014, lasciando per due anni un alone di mistero ed incertezza attorno alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento nonché evidenti difficoltà operative.

Il presente elaborato parte da questi assunti ai fini di analizzare l'intera disciplina e portare alla luce gli errori commessi dal legislatore nella stesura del testo normativo, nonché i numerosi aspetti controversi e le ancor più elevate difficoltà operative, riscontrate attraverso interviste con chi si occupa sul campo dell'applicazione delle procedure.

Nella prima parte dell'elaborato verranno illustrate le ragioni sociali ed economiche che hanno portato all'introduzione di una disciplina che regolasse quelle situazioni, ad oggi critiche, dell'insolvenza civile, nonché l'iter legislativo che ha portato all'approvazione della legge 3 del 2012 ed una breve illustrazione del contenuto della stessa, con particolare attenzione alle condizioni necessarie per accedere alla procedura.

Nella seconda parte dell'elaborato verrà spiegata nel dettaglio la procedura cardine per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili: l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Verrà brevemente spiegata, in seguito, l'altra procedura di stampo concordatario prevista dalla legge: il piano del consumatore, nato sullo schema dell'accordo ma applicabile ai soli debitori-consumatori.

L'attenzione sarà principalmente rivolta all'accordo di ristrutturazione dei debiti, non solo perché è la procedura primaria tra queste ma anche perché è l'oggetto dell'analisi del caso reale di cui si tratterà.

Verranno analizzate successivamente, in modo dettagliato, le nuove figure professionali introdotte per la disciplina della materia, ovvero l'Organismo di Composizione della Crisi e i suoi Gestori della Crisi, attraverso una analisi congiunta della legge 3/2012, del decreto ministeriale 202/2014 e dei risultati delle prime applicazioni della procedura.

Verrà messo in evidenza, in conclusione, il ruolo, per molti aspetti controverso e in conflitto di interesse, dell'Organismo di Composizione della Crisi in un caso reale.

L'esame del caso reale ha, particolarmente, consentito di delineare un iter, se così si può dire, logico e cronologico dei compiti che il legislatore ha voluto affidare al Gestore della procedura.

Lo studio ha per soggetto una società svolgente attività commerciale che si è avvalsa della procedura di accordo di composizione da sovraindebitamento richiedendo la nomina dell'Organismo di composizione della crisi mediante il Tribunale.

L'analisi intende focalizzare il ruolo e i compiti del Gestore della crisi piuttosto che sui dati e la figura del debitore, al fine di evidenziare l'eterogeneità e la numerosità dei compiti ad esso affidati in ogni singola procedura.

Questa analisi si esaurisce al solo accordo di ristrutturazione dei debiti ex legge 3/2012 ma si sottolinea come il ruolo del Gestore assuma ulteriori sfaccettature qualora la nomina avvenga direttamente mediante l'Organismo di composizione della crisi o qualora la procedura fosse il piano del consumatore.

Si precisa che i dati personali dei soggetti coinvolti nel caso qui analizzato sono stati cancellati per motivi di privacy.

Capitolo 1

ASPETTI GENERALI

1. Le ragioni dell'intervento normativo

La disciplina di risoluzione della crisi dei soggetti non fallibili è nata dalla necessità assoluta di colmare un vuoto della legislazione italiana ¹, al fine di trovare un allineamento con gli ordinamenti degli altri stati, su tutti Stati Uniti², Inghilterra³, Francia e Germania, che già da anni vantano specifiche previsioni normative in tema di insolvenze civili, soprattutto in un ambito economico come quello italiano in cui si è passati da un approccio razionale di spesa al c.d. *effetto dimostrazione*⁴.

L'effetto dimostrazione lega la domanda individuale di beni di consumo, non al reddito, ma alla posizione sociale che ciascun soggetto occupa o vorrebbe occupare a seconda del c.d. *pregiudizio dello status quo*, termine utilizzato dalla finanza comportamentale per indicare un comportamento che tende ad una "esagerata preferenza per lo status quo nell'effettuare le proprie decisioni".

Questo tipo di approccio al consumo ha determinato una richiesta e concessione smodata di prestiti per via della mancanza di legame tra reddito e spesa, che si è diffusa non solo nel ceto sociale medio-basso ma anche in quello medio-alto, portando, nel 2013, a più di 39 milioni di partiche di recupero crediti.

Il credito al consumo è da sempre uno strumento usuale nell'esercizio dell'attività di impresa ed è divenuto, nella società attuale, un fenomeno di massa grazie alle numerose

¹ L'Italia era l'unico Stato Membro dell'Unione Europea a non avere una disciplina in materia dopo che nel 2010 se ne era dotata anche la Grecia.

² Gli Stati Uniti d'America vantano una disciplina in materia già dal 1841

³ L'Inghilterra di è dotata di strumenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento dei privati già nel 1705

⁴ Nella teoria del consumo è l'effetto, individuato dall'economista Duesenberry, che si verifica quando la domanda individuale di beni di consumo non dipende dal livello del reddito ma dalla posizione sociale che ciascun soggetto occupa; ogni individuo, infatti, si ispira alle consuetudini di quanti lo circondano e tenta di imitare i più abbienti. Fonte: Edizioni Giuridiche SIMONE

possibilità di finanziamento concesse per i beni di consumo (dalle auto alle attrezzature tecnologiche).

Il fenomeno ha dunque portato ad un intensificarsi dell'indebitamento, soprattutto di privati e famiglie, in quanto il credito così sorto è da pagarsi con i flussi di reddito futuri, così come previsto dall'articolo 2740 del codice civile ⁵ che sancisce la responsabilità patrimoniale.

Tutta questa situazione ha portato ad uno stato di crisi delle famiglie e dell'economia in generale, rendendo sempre più necessario un intervento "superiore", la relazione illustrativa del decreto legge affermava, infatti, che esso "trova la sua giustificazione nel contesto dell'attuale eccezionale situazione di crisi economica che investe indifferentemente famiglie e imprese e richiede una risposta urgente, anche sul piano degli strumenti (processuali e non) per la gestione delle situazioni di conflitto nell'ambito dei rapporti civili ed economici".

È da ritenersi che la normativa sul sovraindebitamento si debba porre come strumento dissuasivo ed educativo dell'economia comportamentale al fine di porre rimedio a questa situazione di squilibrio tra reddito e spesa che si è dilagata e non sembra arrestare la sua corsa.

Questo tipo di disciplina nasce, quindi, da un idea socialista, avendo una valenza sociale enorme, ed è da molti conosciuta come la legge "salva suicidi", una concezione forse troppo ampia ma che ne fa capire l'importanza e la rilevanza.

Trattasi di una normativa che dà la possibilità a chi è in possesso di determinate condizioni, che la legge fissa in modo ferreo, di poter ripartire in maniera più o meno serena, attraverso il c.d. *fresh start*.

5

⁵ Articolo 2740 c.c. Responsabilità patrimoniale. "Il debitore risponde dell' adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge."

È proprio questa la sua rilevanza sociale: un soggetto oppresso dai debiti, imprenditore o consumatore che sia, rappresenta un costo sociale⁶ e grazie alla concessione del *fresh start* esso ha la possibilità di tornare ad avere un ruolo attivo nell'economia, senza portarsi dietro il peso dei debiti pregressi⁷, consentendo una ripresa della domanda interna sia da un punto di vista economico che da un punto di vista sociale.

Non a caso il Decreto n. 212 del 2012, poi convertito nella legge 3/2012, contiene la disciplina, oltreché di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche quella dell'usura e la decisione di disciplinare congiuntamente queste due tematiche manifesta la necessità di avere uno strumento di politica economica che consenta di contenere il problema collettivo dell'esubero di popolazione insolvente, il cui superamento rappresenta una finalità sociale⁸.

2. Legge 3 del 2012

2.1. Iter legislativo

I primi accenni parlamentari verso una disciplina in materia di insolvenza civile si sono avuti con il Disegno di legge 307-B presentata dal Senatore Roberto Centaro, approvata in Camera del Senato ma che non ha terminato il proprio iter parlamentare⁹.

Il testo del disegno di legge, licenziato dalla Camera dei Deputati con modificazioni, ha rappresentato comunque il punto di partenza per la stesura del provvedimento di urgenza da parte del Governo del 22 dicembre 2011, n.212 recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del

⁶ Sul punto il Dott. Fabio de Palo – Giudice presso il Tribunale di Roma alla III Giornata del "CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" presentato dall'ODCEC Ferrara, UNIFE e Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo.

⁷ N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento"

⁸ PELLECCHIA E. "Dall'insolvenza al sovraindebitamento", Giappichelli Editore, Torino, 2012

⁹ Redatta anche sulla base delle osservazioni della Commissione Trevisanato, artefice dalla riforma organica della disciplina fallimentare del 2005, che durante i lavori preparatori prese in considerazione l'introduzione di una procedura dedicata alle insolvenze civili di tutti quei soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina fallimentare. Idea presa in considerazione anche con la Commissione Trevisanato bis ma abbandonata perché ritenuta al di fuori dei limiti della delega concessagli

processo civile", che ha così sollecitato l'introduzione di una disciplina specifica per i soggetti non fallibili, trovando approvazione e conversione con la legge 3 del 2012.

La stesura iniziale non risultava però idonea, soprattutto perché prevedeva uno strumento negoziale di natura strettamente privatistica, in cui la soluzione della crisi era affidata ad una maggioranza qualificata di creditori (il settanta per cento) e l'accordo era valevole solo nei confronti di coloro che avessero aderito, lasciando inalterata la pretesa creditoria dei dissenzienti che rimanevano estranei dall'accordo di ristrutturazione¹⁰.

Tale inidoneità è stata colmata con il decreto legge 18 gennaio 2013, convertito con legge 221 del 2012, che ha optato per delle procedure di tipo concorsuale dirette al fine ultimo dell'esdebitazione.

Nonostante la norma risalga al 2012 vi è ancora un "alone di mistero" intorno alla materia della composizione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili, o meglio manca ancora un opinione comune su tutti i suoi contenuti, perché ogni giorno si presentano nuove realtà con conseguenti nuove interpretazioni, dubbi ed incertezze¹¹.

Il testo normativo risulta, a detta di molti professionisti, lacunoso da un lato ed estremamente complesso dall'altro, soprattutto per la tardiva approvazione del decreto ministeriale che disciplinasse gli Organismi di Composizione della Crisi, nati con la legge 3/2012 a cui la stessa ha attribuito un ruolo centrale dall'inizio alla fine delle procedure, dandogli il ruolo di "motore trainante" 12.

¹⁰ Sul punto Michelotti Franco in "Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento".

¹¹ Sul punto il Dott. Andrea Giorgi – Dottore Commercialista alla II Giornata del "CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" presentato dall'ODCEC Ferrara, UNIFE e Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo.

¹² Sul punto il Dott. Fabio de Palo – Giudice presso il Tribunale di Roma alla III Giornata del "CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" presentato dall'ODCEC Ferrara, UNIFE e Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo.

Il decreto interministeriale ¹³ che contenesse la disciplina degli Organismi di composizione della crisi avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dal 18 Gennaio 2012, cioè entro il 18 aprile del 2012.

L'approvazione del suddetto decreto è avvenuta, invece, solo due anni dopo con la delibera del decreto 24 settembre 2014, n. 202, che ha finalmente dato impulso all'applicazione della legge perché, dando operatività e definendo caratteristiche, modalità di costituzione e compiti degli Organismi di Composizione della Crisi, ha reso possibile colmare numerosi vuoti normativi lasciati dalla legge 3 del 2012 che risultava zoppa.

Era possibile accedere, dapprima, alle procedure solo tramite il canale della nomina da parte del giudice di un ausiliario che svolgesse le funzioni dell'Organismo, senza però essere a conoscenza di taluni aspetti della procedura, quali soprattutto: i requisiti e le modalità di iscrizione nel registro, le condizioni per iscrizione, formazione dell'elenco e revisione dello stesso, nonché le modalità di sospensione e cancellazione e le modalità di determinazione del compenso¹⁴.

L'introduzione della disciplina degli Organismi non è stata, tuttavia, sufficiente a far "decollare" le procedure, perché la disciplina resta comunque complessa e, per molti aspetti, controversa.

Data la minor complessità dei soggetti a cui le procedure sono rivolte, per via delle loro caratteristiche intrinseche, ci si aspettava una disciplina semplificata ed, invece, quelle approvate con la legge 3, risultano per certi aspetti anche più insidiose della procedura concordataria di riferimento.

¹³ Il compito di emanazione del decreto era stato affidato al Ministero della giustizia con la collaborazione del Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

¹⁴ Elementi tutti contenuti all'interno del decreto ministeriale n. 202 del 2014. Sul punto MICHELOTTI F. in "Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento"

Trattasi di procedure impegnative e gravate da ampie responsabilità di vario genere che non risultano adeguatamente remunerate dai compensi stabiliti all'articolo 14 e seguenti del decreto 202/2014.

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento vengono considerate procedure concorsuali minori, ma non perché più semplici, anzi, piuttosto perché si riferiscono a realtà economicamente minori, perciò i soggetti coinvolti non devono perdere di vista la funzione principale sociale ed educativa di questo tipo di previsioni normative.

2.2. Contenuto

L'attuale testo normativo della legge 3 del 2012 prevede, dunque, al suo interno tre procedure esecutive concorsuali, disciplinate al Capo II a sua volta suddiviso in due sezioni: la prima contenente le procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo e piano) e la seconda contenente la disciplina della liquidazione del patrimonio.

Le tre procedure, in breve, sono:

1. L'accordo di ristrutturazione dei debiti, che prende il nome dello stesso strumento previsto all'articolo 182-bis della legge fallimentare ma la cui disciplina, in realtà, è stata sviluppata prendendo come punto di riferimento la disciplina concordataria, adatta ai soggetti cui la normativa è rivolta. Questa procedura era l'unica prevista nella formulazione iniziale del disegno di legge in materia di composizione del sovraindebitamento dei soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della legge fallimentare, tuttavia, in sede di conversione in legge, a questa sono state aggiunte le due procedure di seguito elencate¹⁵.

¹⁵ Per gli approfondimenti si rimanda al Capitolo 2 e 4 della presente trattazione.

- 2. Il piano del consumatore, che è una procedura speciale, semplificata rispetto alla prima, e rivolta solo ad una determinata categoria di debitori: i consumatori¹⁶.
- 3. La liquidazione del patrimonio, invece non ha nulla a che vedere con lo stampo concordatario delle precedenti ed è piuttosto una procedura a se stante; prettamente liquidatoria modellata sulla procedura dell'auto-fallimento in cui, lo stesso debitore, in quanto insolvente, si rivolge al giudice per affidare il suo patrimonio alle "cure" di un soggetto denominato liquidatore e riconducibile alla figura del curatore tipico delle procedure fallimentari (ex regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)¹⁷.

Le prime due procedure, accordo e piano del consumatore, sono state, come detto, modellate sullo schema del concordato preventivo, al contrario di quanto previsto inizialmente dalla prima stesura della legge 3.

La disciplina iniziale prevedeva per queste procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, un approccio più simile a quello dell'accordo di ristrutturazione vero e proprio contenuto all'articolo 182-bis legge fallimentare, cioè un accordo che muove la crisi dell'imprenditore, in questo caso non fallibile, in un ottica contrattuale e negoziale. L'imprenditore, in questo caso, tramite proposta, cerca di instaurare con i suoi creditori un rapporto che non risulta vincolante per quei creditori dissenzienti; questi possono continuare a pretendere il loro credito interamente, essendovi un mero accordo tra debitore e creditori assenzienti.

Il legislatore, modellando le procedure sullo schema concordatario, ha invece esteso l'effetto esdebitatorio anche a tutti coloro che non aderiscono alla proposta.

¹⁶ Per gli approfondimenti si rimanda al Capitolo 2 della presente trattazione.

¹⁷ Sul punto il Dott. Fabio de Palo – Giudice presso il Tribunale di Roma alla III Giornata del

[&]quot;CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" presentato dall'ODCEC Ferrara, UNIFE e Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo.

È così previsto un effetto esdebitatorio di tipo generalizzato¹⁸ (c.d. *discharge*) valevole nei confronti di tutti i creditori che vantano un titolo anteriore alla proposta e che si realizza tramite l'omologa da parte del giudice.

Lo stesso effetto esdebitativo generalizzato è previsto anche per l'omologa del piano del consumatore, nonostante non vi sia alcuna votazione da parte dei creditori, rimettendo così alla mera discrezionalità del giudice la sorte di tutti i creditori.

Va da sé che il giudice sarà investito della responsabilità di indagare circa la meritevolezza del sovraindebitato consumatore e a questa si dovrà attenere nella decisione di omologa o diniego, al fine di soppiantare la mancanza di voto dei creditori ed evitare che il debitore, che si sia indebitato colposamente, non goda di questo effetto.

¹⁸ L'effetto esdebitativo generalizzato è disciplinato, in tema concordatario, all'Art. 142 l.f.

[&]quot;Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

¹⁾ abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

³⁾ non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;

⁴⁾ non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

⁵⁾ non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

⁶⁾ non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Restano esclusi dall'esdebitazione:

a)gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;

b)i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché' le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso."

3. Condizioni di ammissibilità

Al fine di poter accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è necessario essere in possesso dei presupposti soggettivi e di quello oggettivo elencati nella legge 3/2012, nonché il rispetto di determinate condizioni ostative.

3.1. Presupposti soggettivi

La legge n. 3 del 2012, al primo comma dell'articolo 6, identificando lo scopo delle procedure, individua indirettamente i soggetti a cui è concesso accedervi.

Esso, infatti, stabilisce che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono volte al rimedio delle "situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo".

Prendendo in esame il testo dell'articolo 7 della normativa analizzata, che sancisce i presupposti di ammissibilità, si evince che l'accesso alla procedura non è ammesso qualora il debitore sia "soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo"¹⁹.

Il testo dell'articolo 6, che sottolinea il termine "assoggettabile", comporta, nella valutazione dell'ammissibilità, valutazioni anche di tipo astratto (come: "questo debitore potrebbe essere astrattamente sottoposto a fallimento?"), dando rilevanza quindi alla mera assoggettabilità del debitore alla normativa fallimentare.

Il testo dell'articolo 7 parla però di "non soggetto", ponendo dubbi sulla valutazione di tipo astratto. Alcuni autori, in modo estremamente provocatorio, hanno sottolineato che è l'articolo 7 ad occuparsi dei presupposti di ammissibilità alla procedura e non l'articolo 6, soltanto definitorio.

_

¹⁹ Articolo 7, comma 2 lettera a) legge 3/2012

Si può sostenere, perciò, che sarebbe sufficiente, per l'accesso alle procedure regolate dalla legge n.3/2012, non che il soggetto sia astrattamente non fallibile ma che esso non sia concretamente, nel momento di presentazione del ricorso, già assoggettato a procedura fallimentare. Intendendo che il soggetto, pur essendo fallibile, se non è soggetto a fallimento nel momento può avvalersi delle procedure.

Questa tesi è stata comunque posta in modo provocatorio, in particolar modo con il fine di sottolineare i numerosi errori del legislatore e l'inadeguatezza del testo normativo.

Nella prassi, perciò, si fa fede alla ratio della legge, ritenendo che la caratteristica che accomuna tutti i soggetti che possono accedere alla procedura è il fatto di essere soggetti non fallibili, cioè che non rientrano nell'ambito di applicazione della legge fallimentare²⁰.

Si ritiene, dunque, che lo scopo della normativa sia quello di regolare tutte quelle situazioni di insolvenza che non siano regolabili attraverso altre procedure concorsuali.

In sintesi, fatta eccezione per il debitore-consumatore, le start-up innovative e l'imprenditore agricolo, individuati espressamente dalla normativa come i destinatari delle procedure, tutti gli altri soggetti che possono accedervi sono ricavati, indirettamente, facendo riferimento ai soggetti cui "non è applicabile la legge fallimentare e a quelli per cui il ricorso alle procedure concorsuali è, per espressa previsione di legge, inibito".²¹

Del presupposto soggettivo ne è in possesso, quindi, qualsiasi soggetto non fallibile, con cui si intende:

4. Gli *imprenditori commerciali c.d. soggetti sotto-soglia*, cioè coloro che non superino le soglie dimensionali di cui all'articolo 1 della legge fallimentare:

²⁰ Articolo 1 Regio Decreto 16/03/1942 n.267

²¹ M.Ferro in Sovraindebitamento e usura

- a. Indebitamento inferiore a 500 mila euro, da valutare al momento della presentazione del ricordo, facendo riferimento anche ai debiti non scaduti;
- Attivo patrimoniale inferiore a 300 mila euro, da valutare in riferimento ai tre esercizi precedenti o dall'inizio dell'attività, se inferiore, a quello di presentazione dell'istanza;
- c. Ricavi lordi, in qualunque modo percepiti, inferiori a 200 mila euro, da valutare in riferimento ai tre esercizi precedenti a quello di presentazione dell'istanza o dall'inizio dell'attività, se inferiore.

Le caratteristiche per valutare se un imprenditore è sotto-soglia o sopra-soglia, dunque, se può accedere alle procedure, risultano, in definitiva, sette:

- 1. indebitamento all'anno N < 500.000
- 2. attivo patrimoniale dell'anno N < 300.000
- 3. attivo patrimoniale dell'anno N-1 < 300.000
- 4. attivo patrimoniale dell'anno N-2 < 300.000
- 5. ricavi lordi anno N < 200.000
- 6. ricavi lordi anno N-1 < 200.000
- 7. ricavi lordi anno N-2 < 200.000

Se anche uno solo di questi valori sfora la soglia, il soggetto diventa fallibile, e quindi escluso dall'ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Quelle per l'imprenditore commerciale sotto-soglia sono le uniche soglie certe, in quanto verificate tramite i bilanci presentati dal debitore, nonché le uniche che il legislatore ha voluto delineare esattamente per marcare la differenza tra soggetto considerato fallibile e soggetto considerato non fallibile.

La valutazione del rispetto del soglie avverrà sulla base dei bilanci depositati assieme al ricorso, e se anche il giudice non metterà in discussione i dati presentati, perché non di sua competenza, i creditori potrebbero (attraverso prove materiali) dimostrare che il debitore ha più ricavi o più attivo di quello iscritto nei bilanci materiali presentati, dando luce alle incertezze legate ai bilanci presentati come prova presuntiva.

Possono, inoltre, accedere al disposto della Legge 3/2012:

- Gli *imprenditori commerciali sopra soglia che abbiano debiti scaduti e non pagati inferiori ad euro 30.000*, che, ai sensi del comma 9 dell'articolo 15 legge fallimentare, non possono essere dichiarati falliti
- I *professionisti* e le *società tra professionisti*, nonché gli altri *lavoratori* autonomi sottratti alla disciplina fallimentare.

Quelle del sovraindebitamento sono le prime procedure che vedono i professionisti come possibili fruitori della norma, in quanto rimasti esclusi dalle altre procedure concordatarie, disciplinate dal Regio Decreto 267/42.

È da sottolineare, inoltre, che i professionisti che usufruiscano delle procedure ex legge 3 non incappano nell'incompatibilità con la professione.

- Società semplice non esercitante attività commerciale.
- Le associazioni, le fondazioni e i consorzi.

Non sono fallibili perché non esercenti attività commerciale.

Questo è vero in astratto, ma in concreto, per escludere la fallibilità, non basta la mera struttura in forma di associazione, fondazione o consorzio e, dunque, la mancanza dello scopo di lucro.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che l'assenza di lucro è irrilevante ai fini della fallibilità, perché ciò che diventa rilevante è se si esercita attività

commerciale o meno, cioè se si è imprenditori, dando rilevanza al c.d. lucro oggettivo.

Non è, dunque, la struttura formale a concedere "di diritto" la possibilità di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ma occorre accertare, caso per caso, la vera essenza dell'associazione, fondazione o consorzio.

Ad ogni modo, anche se esercenti attività commerciale, restano le soglie fissate per l'imprenditore commerciale, ai fini della fallibilità o meno.

Sono, inoltre, in possesso del presupposto soggettivo in quanto espressamente indicato dalla normativa in esame:

- eli *imprenditori agricoli* a prescindere dalle soglie, cioè quegli imprenditori che, secondo l'articolo 2135 del codice civile, esercitano attività di "coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Queste ultime, per elencazione, debbono intendersi dirette alla trasformazione ed all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltore. La legge n. 3/2012, all'articolo 7 comma 2, richiama espressamente questa categoria, prevedendo che, a prescindere dalla soglie, l'imprenditore agricolo è considerato non fallibile e può accedere alle procedure disciplinate dal capo, nonché all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare.
- le *start-up innovative* di cui all'articolo 25 del d.l. 179/2012 a prescindere dalle soglie dimensionali. È lo stesso decreto a disciplinare queste società, anche in termini di vantaggi fiscali, intendendo quelle entità che hanno, come scopo prevalente, la produzione di beni o servizi ad alto carattere tecnologico. Il legislatore ha previsto che queste start-up innovative non possano essere sottoposte ad altre procedure se non a quelle del sovraindebitamento, limitando la previsione ai primi quattro anni dalla loro costituzione.

In possesso del presupposto soggettivo, ai fini del piano del consumatore, è, invece, il consumatore inteso come "persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". ²² Nonché l'imprenditore individuale (o un eventuale garante di esso) che si sia cancellato dal Registro Imprese da oltre un anno, anche se rientrava nei parametri di un soggetto fallibile.

Principio cardine per la definizione di consumatore che voglia risolvere la sua posizione debitoria è dunque che essa sia scaturita da obbligazioni esclusivamente estranee all'attività d'impresa, perciò, egli può anche essere imprenditore o professionista, purché che le sue obbligazioni non derivino dall'attività esercitata, salve le eccezioni più sopra evidenziate.

Va da sé che il sovraindebitato sarà investito dell'onere della prova di dimostrazione di estraneità di tale obbligazioni, nonché della separazione del patrimonio strettamente personale da sottoporre alla procedura rispetto a quello dell'attività svolta.

Questa separazione del patrimonio risulta estremamente complessa, in quanto un imprenditore o professionista è solitamente in possesso di un patrimonio strettamente connesso con quello relativo alla sua attività.

Resta ferma, comunque, la possibilità del debitore consumatore di poter scegliere quale strumento utilizzare tra "l'accordo con i creditori" e il "piano del consumatore", mentre il debitore che non sia consumatore potrà usufruire del solo accordo coi creditori.

Il legislatore ha previsto una procedura, semplificata rispetto alle altre, ad hoc per il consumatore che voglia ristrutturare il proprio debito, in quanto non sottoposta a votazione da parte dei creditori, che, logicamente, non avrebbe nessun interesse ad optare per una procedura diversa e dover passare per il vaglio dei creditori.

²² Art. 6 comma 2, lettera B legge 3/2012

Esistono, però, dei "casi limite" in cui il consumatore potrebbe essere costretto a fare l'accordo. Questi casi riguardano principalmente le situazioni in cui colui qualificabile come consumatore, in quanto non esercente attività di impresa, abbia prestato fideiussione come garanzia di un mutuo ad una società di capitali. In questi casi, il sovraindebitato, anche se non esercente attività imprenditoriale, non potrà accedere al piano del consumatore.

Sottolinea quanto sopra il Tribunale di Bergamo con Ordinanza del 12.12.2014, secondo cui per qualificare un soggetto come consumatore e, quindi, la sua legittimazione ad avvalersi del piano, occorre far riferimento non al sovraindebitato bensì alla posizione del debitore principale, la cui qualità attrae quella del suo fideiussore, con la conseguenza che se la fideiussione è stata assunta in favore di un imprenditore, il consumatore viene a quest'ultimo equiparato nella valutazione dell'ammissibilità o meno alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Della stessa opinione anche il Tribunale di Milano che, con Ordinanza del 16.05.2015, per una situazione analoga, ha previsto l'esclusione del consumatore, prestatore di fideiussione a società di capitali, dal piano del consumatore. Viene stabilito che, in tale valutazione, è necessario avere riguardo, non solo all'aspetto soggettivo del debitore, ma anche all'aspetto oggettivo dell'atto che ha provocato il sovraindebitamento, il quale deve essere un atto di consumo affinché possa rientrare nell'ambito di applicazione del piano del consumatore. Poiché la fideiussione, oggetto della "contestazione", non presentava carattere di consumo ma risultava accessoria rispetto ad un mutuo societario, il Tribunale di Milano ha dato rilevanza all'obbligazione garantita (principale) e non a quella accessoria, stabilendo che il soggetto (pseudo) consumatore che volesse ristrutturare la sua posizione debitoria dovesse avvalersi dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex legge 3/2012.

Di tutt'altra opinione, invece, la suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 1 febbraio 2016 n. 1869²³, che ha stabilito la possibilità di accesso al piano del consumatore anche per quei soggetti che abbiano debiti derivanti da impregni presi a favore di terzi, come fideiussioni o altre forme di garanzia, purché gli stessi non derivino da una attività d'impresa propria del sovraindebitato. La Suprema Corte ha così "ribaltato" le precedenti sentenze, stabilendo questo nuovo principio di diritto²⁴.

Il problema ora rimane per quei soggetti che abbiano posizione debitoria mista, cosa che spesso accade come si è visto nella pratica. Alcuni esperti auspicano la modifica del testo normativo, con la sostituzione del termine "esclusivamente" con il termine "prevalentemente", ritenendo che qualora la percentuale minoritaria derivante da attività di impresa possa essere accettata nel piano del consumatore.

Se non si otterrà tale modifica, per lo (pseudo) consumatore che abbia posizione debitoria mista, resterà aperta la sola possibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Tornando ai soggetti che possono avvalersi delle procedure di cui alla legge 3/2012, è da sottolineare che sono rimasti esclusi dalla disciplina, anche se esclusi dalle altre

sovraindebitamento di cui alla 1.3/2012"

²³ La Sentenza recita: "ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attivitàà ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni — non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 co. 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis co. 3 l. n. 3 del 2012." ²⁴ Sole24ore, "La cassazione definisce la qualifica di consumatore per le procedure da

procedure concorsuali, tutti gli enti pubblici, per ragioni attinenti l'ordine pubblico ma anche l'ingerenza dello Stato nella gestione amministrativa patrimoniale.²⁵

In realtà, è previsto espressamente che tali soggetti siano esclusi dal fallimento, ma sul fatto che possano accedere o meno alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è in dubbio, poiché il legislatore non ha espresso nessun parere al riguardo.

A colmare questo (ulteriore) vuoto normativo ci ha pensato il Tribunale di Treviso che ha ritenuto, con pronuncia datata 2013, che gli enti pubblici non possano accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per un concetto generale secondo cui: la struttura del procedimento è stata studiata dal legislatore in riferimento a situazioni non particolarmente complesse, destinate ad imprenditori, o più genericamente a debitori, ritenuti "deboli".

Il Tribunale di Treviso ha, quindi, ritenuto che se il legislatore avesse voluto includere gli enti pubblici come soggetti destinatari della legge 3/2012 lo avrebbe espressamente indicato, così come ha fatto per l'imprenditore agricolo.

I principali problemi in tema riguardano, tuttavia, le società che abbiano capitale pubblico, per cui l'enigma "fallibile – non fallibile" resta ancora da risolvere.

Altro problema si pone relativamente ai soci illimitatamente responsabili di società in accomandita semplice e in nome collettivo, cioè quei soci che, ai sensi dell'articolo 147 della legge fallimentare, possono fallire per estensione, come conseguenza del fallimento della società per cui rispondono illimitatamente.

Questi soci sono, dunque, astrattamente fallibili e come tali, secondo l'analisi generale, non possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012.

20

²⁵ Sul punto Alecci S. "La nuova disciplina in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento: modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3", Giureta, Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente Vol. XI 2013

Si segnala a tal proposito un caso estremamente particolare in cui il Tribunale di Pistoia ha ritenuto ammissibile tale procedura per soci illimitatamente responsabili di una società che aveva però presentato ed ottenuto l'omologa di un concordato preventivo.

Poiché gli effetti esdebitatori del concordato presentato dalla società non si estendono ai soci, il Tribunale ha ritenuto ammissibile la proposta presentata dai soci con il fine di esdebitarsi a loro volta.

Trattasi comunque di un caso particolare, conseguente appunto all'omologa del concordato della società, per cui non è da ritenersi regola generale che tali soci possano avvalersi della procedura.

Numerose sentenze hanno ribadito la non ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento delle società di persone o società di capitali anche se cessate da oltre un anno e regolarmente cancellate dal Registro Imprese, in quanto non è possibile che un soggetto, costituito in forma societaria, ormai estinto, possa chiedere di accedere ad una procedura concorsuale.

3.2. Presupposto oggettivo

Presupposto oggettivo è, invece, il sovraindebitamento, inteso come il "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte"²⁶.

Ai fini del presupposto oggettivo, tale squilibrio deve poter comportare la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni (cioè essere in situazione di crisi) o, addirittura, la definitiva incapacità di adempiere regolarmente (cioè essere in stato di insolvenza)²⁷.

È bene sottolineare che con "perdurante squilibrio" si intende uno squilibrio di tipo finanziario, cioè liquido.

²⁶ Articolo 6 comma 2, legge 3/2012

²⁷ Articolo 6 comma 2, legge 3/2012

Il legislatore italiano parla di squilibrio patrimoniale che deve essere quantificato attraverso il confronto tra obbligazioni e valori patrimoniali che siano <u>prontamente liquidabili</u>, dove per attività prontamente liquidabili, in economia, si intendono "le attività finanziarie di cui si può esigere la conversione immediata in moneta o la trasferibilità mediante assegno, ordine di pagamento, ecc."²⁸, piuttosto che tra obbligazioni assunte e elementi patrimoniali attivi del debitore, come, invece, prevedeva la formulazione originaria dell'articolo 6.²⁹

Per poter valutare la sussistenza del presupposto oggettivo non basta il confronto tra le sole attività e passività del debitore ma occorre, piuttosto, valutare la sua capacità di soddisfacimento dei creditori, chiaramente in tempi ragionevoli. ³⁰

Ciò significa che pur se il soggetto è molto patrimonializzato, ma tale patrimonio non è prontamente liquidabile, il debitore rimane comunque insolvente e fallibile.

Quanto sopra è stato confermato dalla Sentenza della Cassazione Sez. I numero 9253 del 7 Giugno 2012, dalla quale si evince che, per stabilire lo stato di insolvenza, occorre valutare "se i beni patrimoniali siano o meno liquidabili perché, in caso negativo, il presupposto dell'insolvenza può essere riscontrato anche in ipotesi di eccedenza dell'attivo sul passivo".

La situazione a monte è, come detto, uno squilibrio di liquidità tale per cui un soggetto non sia in grado di ottenere una rapida liquidità del proprio patrimonio per poter far fronte alle proprie obbligazioni in denaro.

Da qui si concretizza la situazione in cui, nella valutazione dell'ammissibilità alle procedure, vengano presi in considerazione anche debiti non scaduti.

Per prassi consolidata, non si ha insolvenza se non per debiti scaduti, il debitore potrebbe ragionevolmente ipotizzare di non riuscire ad adempiere alle proprie

²⁸ Definizione di Glossario Finanza, Redazione Soldionline

²⁹ Al testo originario del 2° comma articolo 6 è stato aggiunto: "..ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente"

³⁰ M. Ferro in Sovraindebitamento e usura

obbligazioni in scadenza perché in possesso di un patrimonio non prontamente trasformabile in denaro.

Tutto ciò porta alla valorizzazione di un concetto più ampio di insolvenza.

Le previsioni del legislatore, in tal senso, non danno, invece, una definizione di "situazione di crisi", e gli esperti in materia stanno sollecitando lo stesso legislatore a modificare il testo normativo, prevedendo una definizione concisa dei limiti che consentano di far ritenere una situazione rientrante in tale stato.

Nella valutazione dello squilibrio, inoltre, non possono rientrare i redditi considerati futuri e probabili in quanto non percepiti e, non rientrabili nel concetto di patrimonio prontamente liquidabile.

Altra caratteristica del sovraindebitamento è che scaturisca da un insolvenza perdurante e non transitoria che comporti un incapacità di adempimento regolare rispetto non solo alle scadenze pattuite ma anche ai mezzi di pagamento e alla capacità di procurarseli.³¹

Risulta così possibile categorizzare il sovraindebitamento in due classi: sovraindebitamento attivo e sovraindebitamento passivo. ³²

Il primo scaturito dai comportamenti del debitore come un esagerata propensione al consumo, una gestione inadeguata del reddito o un assunzione sproporzionata di obbligazioni a cui egli non è in grado di far fronte con le proprie capacità reddituali attuali e prossime.

Il secondo è, invece, subito dal soggetto e a lui non imputabile, in quanto derivante da fattori esterni, come, ad esempio, la perdita del posto di lavoro, malattia grave del soggetto o di un familiare, etc. Tutto questo potrebbe comportare uno squilibrio tra il reddito attuale e le obbligazioni a cui deve far fronte.

³¹ Cassazione n. 2470 del 15 Marzo 1994

³² Enza Pellecchia in "Dall'insolvenza al sovraindebitamento"

3.3. Condizioni ostative

I presupposti, soggettivo ed oggettivo, devono essere valutati congiuntamente alle condizioni ostative di cui all'articolo 7 legge 3/2012, secondo le quali, non possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento coloro che siano soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012, ma anche coloro i quali abbiano fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad analoghe procedure.

Questo dettato ha riscontrato numerose critiche, o piuttosto, differenti interpretazioni.

Secondo la giurisprudenza, infatti, il termine di recidiva scatta nel momento in cui viene formulato giudizio formale contrario, e cioè quando non sia possibile presentare una domanda di accesso alla procedura qualora se ne sia chiesta ed ottenuta favorevolmente un'altra negli ultimi 5 anni. 33

Ciò significa che, qualora sia stata presentata domanda, ad esempio, per l'accesso ad una procedura con continuazione dell'attività e questa sia stata negata, nulla vieta allo stesso soggetto di presentare altra domanda che, ad esempio, preveda la liquidazione del patrimonio. La negazione di una, infatti, non precluderebbe l'accesso alla seconda in quanto, dato il diverso esito finale, le valutazioni verterebbero su elementi diversi.

Le cause ostative non si riducono alla sola recidiva ma preclude, altresì, l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, la precedente rinuncia di annullamento o di risoluzione dell'accordo, ovvero la revoca o cessazione degli effetti dell'omologa del piano del consumatore, per cause imputabili al debitore.

24

³³ La sentenza n. 1869 del 1 febbraio 2016 della Prima sezione Civile della Cassazione parla di "provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano, che non pregiudica in tesi la stessa possibilità di presentare un altro e diverso piano (del consumatore), pur se con gli eventuali limiti temporali — posti dal legislatore a fronteggiare un uso ripetuto ed indiscriminato dell'istituto — di cui all'art.7 co.2 lett.b), peraltro dettato a carico del debitore che "vi abbia fatto ricorso", dunque fruendo degli effetti pieni dell'istituto stesso nel quinquennio anteriore."

In altri termini: il debitore che abbia ottenuto un giudizio favorevole di omologa e non abbia rispettato il piano concordato, viene precluso da qualsiasi possibilità di accesso alle procedure in esame.

Per l'applicazione di questa condizione è necessario che il piano non sia stato rispettato per colpa del debitore con cui si intende, ad esempio, l'assunzione di altre obbligazioni in modo fraudolento, a danno dei creditori della procedura (ovvero il non rispetto delle scadenze di pagamento concordate o la disposizione di attivo patrimoniale destinato al piano).

Le cause ostative appena elencate (recidiva o colpa del debitore) precludono l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Causa ostativa, che comporta la non ammissibilità della domanda, inoltre, risulta essere la mancata presentazione di una documentazione idonea e sufficiente a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economico patrimoniale del debitore, in quanto, il ricorso risulterebbe incompleto e inidoneo ad accertare la situazione del debitore e ciò porterebbe ad una impossibilità di valutazione del piano.

Tra le cause ostative si annovera anche un piano non rispettoso dei requisiti, inderogabili, previsti dall'articolo 7, quest'ultimo, infatti, prevede che il piano, presentato dal debitore assieme al ricorso, evidenzi, per inciso, tutte le condizioni sottostanti, quali ad esempio:

- regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili, questo perché si tratta di creditori che devono essere garantiti in modo particolare in base alla natura intrinseca del loro credito perciò il legislatore non ne consente la falcidia
- pagamento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al valore dei beni su cui insiste la prelazione, questa regola si rifà al concordato preventivo, dove la regola generale è quella per cui i creditori privilegiati devono essere pagati per intero e alle scadenze. Trattasi di regola tendenziale che però conosce molte eccezioni, come: la possibilità di

falcidiare i creditori privilegiati con il meccanismo (previsto per il concordato³⁴) secondo cui la falcidia è possibile quando i beni, oggetto della garanzia, risultano, tramite attestazione dell'OCC³⁵, come incapienti rispetto al credito. Ciò succede quando il bene oggetto della garanzia, secondo l'attestazione del professionista, è di valore minore rispetto al credito, per la differenza tra credito e valore valutato, il creditore può essere falcidiato.

Il creditore resta, dunque, privilegiato per la parte capiente, mentre per la differenza viene retrocesso a chirografo e come tale può essere falcidiato al pari di tutti gli altri creditori della stessa categoria. Si evince, pertanto, che contrariamente alla regola per cui il creditore privilegiato non è destinatario della proposta (proprio perché pagato per intero) per cui privato del diritto di voto, quando esso viene falcidiato assume la veste di chirografario per la parte incapiente, diventando così destinatario anch'egli della proposta, e nei limiti in cui viene falcidiato, si attiva il suo diritto di voto.

- Indicazione delle scadenze e delle modalità di pagamento a favore dei creditori: affinché la proposta risulti ammissibile è necessario che essa sia precisa e comprensibile, così come il legislatore aveva già previsto per l'ammissione del concordato preventivo.
- Eventuale dilazione, e non falcidia, per crediti IVA e ritenute: la legge prevede che l'IVA e le ritenute non possano essere falcidiate, bensì soltanto dilazionate. Questa norma richiama sostanzialmente la norma già prevista per il concordato all'art.182-ter della legge fallimentare in merito alla transazione fiscale, la quale prevede la non falcidia dell'IVA³⁶. Va chiarito

³⁴ Articolo 160 comma 2 legge fallimentare

³⁵ Nel concordato invece l'attestazione avviene da parte del professionista ex art. 77

³⁶ In materia vi è molto fermento, soprattutto in riguardo a cosa succede se il debitore non si avvale della transazione fiscale. La giurisprudenza di merito ha previsto alcuni casi di falcidia dell'IVA in caso di non utilizzazione dell'art. 182-ter, ma la Cassazione, con due sentenze gemelle del 2011, ha sostanzialmente bocciato l'interpretazione giurisprudenziale, prevedendo il pagamento integrale

che il divieto di falcidia riguarda il solo capitale, mentre interessi e sanzioni lo possono essere. Il credito IVA è un credito privilegiato e, come tale, deve essere pagato per intero alla scadenza. Vi è però, come abbiamo detto, un eccezione per incapienza alla non falcidia dei crediti privilegiati. In tal caso vale la stessa regola ma, tuttavia, quando si tratta di garanzie non speciali, ma generali, che riguardano tutti i beni del patrimonio, tra cui l'IVA, l'attestazione dell'Organismo di Composizione della Crisi deve riguardare tutto il patrimonio, non essendoci un bene oggetto di garanzia. Ciò significa che, per poter degradare un credito privilegiato generale, il professionista deve attestare che tutti i beni del debitore siano incapienti per la soddisfazione integrale del credito³⁷

-

dell'IVA anche qualora non ci si avvalga della transazione fiscale. La delibera della Cassazione era fondata su due ragioni: 1) l'IVA è una risorsa che costituisce un pagamento dell'Unione Europea, scaturita dall'armonizzazione tra i Paesi membri; 2) la norma sulla non falicidiabilità dell'IVA, se pur contenuta nell'articolo 182-ter l.f., è da ritenersi una norma di diritto sostanziale, con la stessa valenza di una norma contenuta nel codice civile, e come tale stabilisce un principio di portata generale che prescinde dall'omologazione del 182ter. Questa interpretazione della Cassazione ha pesato su molti concordati, respinti per mancanza di risorse.

³⁷ Mentre per degradare un creditore ipotecario, il quale è investito di una garanzia speciale, occorre la sola attestazione circa l'immobile iscritto ad ipoteca.

Capitolo 2

LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

1. Accordo di ristrutturazione dei debiti

La definizione di "Accordo di ristrutturazione" può essere ricavata indirettamente attraverso il dettato del comma 1 dell'articolo 7³⁸ legge 3/2012 e può essere definito come una proposta, accompagnata da un piano che preveda la soddisfazione dei crediti, che il debitore sovraindebitato fa ai propri creditori, grazie all'ausilio di un organismo di composizione della crisi.

L'accordo di ristrutturazione era l'unica procedura prevista nella prima versione della normativa in materia di crisi dei soggetti non fallibili, ma con le modifiche apportate dal decreto legge 179/2012, convertito nella legge 3/2012, a questa procedura è stata affiancata una procedura liquidatoria ed una nuova riservata al solo debitore-consumatore.

Con la modifica di cui sopra, inoltre, è stata data alla procedura uno stampo di tipo più concordatario, rispetto sempre alla prima versione, qualificandola come concorsuale e dunque rivolta a tutti i creditori³⁹.

Prima di inoltrarsi nell'analisi del procedimento di accordo di ristrutturazione dei debiti di cui alla legge 3/2012, è opportuno sottolineare che il legislatore, dando questo nome alla procedura, è risultato fuorviante.

³⁸ Art.7, comma 1: "Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.[...]"

³⁹ N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento"

La procedura prevista alle legge 3 prende lo stesso nome della procedura disciplinata dalla legge fallimentare all'articolo 182-bis, ma, l'accordo della legge 3, è piuttosto un procedimento di stampo concordatario che è strutturato esattamente con lo stesso schema applicativo del concordato preventivo, e non si riconduce esattamente all'accordo di cui alla legge fallimentare, con cui "condivide" il nome.

Per distinguere i due strumenti l'accordo ex legge 3/2012 viene da molti denominato "Accordo di composizione della crisi".

1.1. Apertura del procedimento

La disciplina della legge 3/2012 si caratterizza, in particolar modo, per il fatto che l'unico soggetto promotore, cioè colui che è legittimato a presentare domanda di instaurazione della procedura, è il solo soggetto debitore sovraindebitato.

Questo comporta un inversione dell'onere della prova, rispetto all'istruttoria fallimentare, pertanto spetterà al debitore fornire la prova di essere in possesso dei requisiti necessari per usufruire della procedura, mentre spetterà al giudice la sola valutazione di ammissibilità della proposta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, legge 3/2012.

1.1.1. Proposta a contenuto negoziale

Per potersi avvalere dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, quale procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge 3 del 2012 è necessario produrre una proposta a contenuto negoziale, attraverso cui il debitore illustra ai propri creditori le modalità di ristrutturazione del suo debito, con il rispetto di determinate regole inderogabili ("paletti" legislativi")⁴⁰.

A tale proposta, che ha totale somiglianza con quella proposta predisposta dal debitore fallibile ai suoi creditori nel concordato preventivo, si accompagna un piano in cui il debitore illustra le modalità con cui intende adempiere alla stessa.

⁴⁰ Articolo 7 legge 3/2012. Per cui si rimanda alle cause ostative di ammissibilità alla procedura ampiamente illustrate al capitolo 1 paragrafo 3 della presente.

Tale piano è necessario ed essenziale affinché il giudice ed i creditori vengano a conoscenza della situazione del debitore e, soprattutto, di come egli intenda far fronte alle proprie obbligazioni, ai fini di poter comprendere la fattibilità della proposta.

Il piano (concordatario), infatti, è il documento attraverso cui il debitore "spiega" al giudice, ma soprattutto ai creditori, le modalità con cui intende adempiere alla proposta di cui sopra, consentendogli di prendere parte alla votazione in modo consapevole ed informato.

La proposta è accompagnata da un principio di atipicità, in quanto la ristrutturazione dei debiti e la connessa soddisfazione dei crediti, può avvenire attraverso qualsiasi modalità.⁴¹

Tale principio rappresenta la linea guida stabilita dal legislatore, che non ha previsto modalità specifiche di articolazione del contenuto del piano sottostante la proposta, il quale può, quindi, prevedere, a scelta:

- riscadenziamento delle obbligazioni;
- falcidia dei debiti (ove possibile);
- cessione dei beni in garanzia ai creditori; ☐ piano liquidatorio con nomina del liquidatore;
- ecc.

Prevedendo che la proposta abbia "contenuto aperto", il legislatore non ha escluso che la soddisfazione dei crediti possa avvenire anche mediante cessione di crediti

⁴¹ Articolo 8 comma 1 legge 3/2012. "1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri."

futuri, purché siano stimati in riferimento a dati oggettivi, come: i redditi da lavoro dipendente, le rendite, i redditi da pensione, e simili⁴².

Fermo restando i requisiti inderogabili sanciti all'articolo 7, il piano può, dunque, prevedere:

1. una suddivisione dei creditori in classi.

Le classi rappresentano uno strumento che il legislatore ha previsto per differenziare il pagamento dei creditori chirografari.

Questa previsione si rifà a quanto già previsto in tema di concordato dove, tuttavia, le classi assumono rilevanza anche per la formazione della volontà del concordato. È necessario, infatti, che si raggiunga la doppia maggioranza: che vi sia cioè l'approvazione della maggioranza assoluta dei creditori, non solo nel complesso, ma anche all'interno di ogni singola classe.

Nell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex legge 3, invece, questa maggioranza non è prevista all'interno delle classi, ma valutata nel solo complesso, per cui, affinché vi sia votazione positiva all'accordo, è necessario il raggiungimento del 60% della massa creditoria.

Altra differenza, rispetto al concordato, sta nel non controllo, da parte del giudice, circa i criteri di aggregazione dei creditori nelle classi, cosa, invece, prevista per la procedura concordataria.

Pur non essendo obbligatoria, la suddivisione dei creditori in classi potrebbe anche essere richiesta dal gestore della crisi per dare una maggiore organicità al piano e rendere più semplice la fattibilità dello stesso e, di conseguenza, l'attestazione dell'organismo⁴³.

⁴³ Sul punto N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento

⁴² N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento

2. la costituzione di eventuali garanzie.

3. la *moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori prelatizi* nel caso in cui sia contemplata la prosecuzione dell'attività, a meno che non sia prevista la liquidazione di quei beni oggetto della garanzia stessa.

La regola generale è il pagamento integrale dei creditori prelatizi, con cui si intende non solo che il creditore prelatizio non venga falcidiato, ma anche che venga pagato alla scadenza⁴⁴.

Il legislatore ha previsto, tuttavia, che nel caso in cui il debitore opti per un piano in continuità aziendale, egli possa derogare a tale regola generale, avvalendosi di questa previsione normativa che gli consente di derogare, fino ad un anno, il pagamento del prelatizio.

Questa eccezione è stata prevista dal legislatore al fine di "dare ossigeno" al sovraindebitato che voglia continuare la propria attività aziendale.

Il debitore non può comunque avvalersi di questa moratoria se il piano prevede la liquidazione del bene oggetto della garanzia, dato che è possibile, per i concordati in continuità, la c.d. ipotesi mista. Il debitore può prevedere, contestualmente, che alcuni beni della sua attività non siano più funzionali alla prosecuzione e perciò possano essere alienati.

La moratoria, in tal caso, non è concessa in quanto il tempo di liquidazione (e quindi il tempo di pagamento del creditore prelatizio) è legato ai tempi tecnici di liquidazione.

Il creditore prelatizio, in sintesi, può essere, nella procedura di accordo (ex legge 3/2012), essere pagato per intero alla scadenza o con moratoria fino ad un anno.

⁴⁴ Fatta eccezione per il meccanismo dell'incapienza del bene oggetto di garanzia, di cui al capitolo 1 tra le condizioni ostative di ammissibilità alla procedura

In caso di moratoria, si ritiene che il creditore abbia diritto anche agli interessi per la dilazione sopportata ma, nonostante il pregiudizio a cui è sottoposto, non ha diritto di voto nella procedura.

Nasce, da questo, il problema della possibilità di moratoria oltre l'anno, in quanto, secondo una certa interpretazione, si potrebbe ritenere che, in caso di moratoria ultrannuale (non espressamente vietata dalla legge), il creditore possa riespandere il suo diritto di voto.

Secondo il Giudice Dott. Fabio De Palo⁴⁵, tuttavia, trattasi di una forzatura interpretativa. Non è chiaro, infatti, l'importo per cui si riespande il diritto di voto del creditore prelatizio ma anche perché la moratoria fino ad un anno è prevista anche nel piano del consumatore, dove non è previsto il diritto di voto, e considerando che le due procedure (accordo e piano) sono state sviluppate assieme, questa differenza avrebbe dovuto essere sottolineata se si fosse voluta concedere la moratoria oltre l'anno.

4. l'<u>affidamento del patrimonio ad un gestore nominato dal giudice</u> che si occupi di custodire il patrimonio, liquidarlo e distribuirne il ricavato.

Rimane, in ogni caso, necessario indicare la percentuale di soddisfacimento dei creditori, come elemento indicativo per la valutazione della proposta dagli stessi, nonché le modalità di adempimento.

Questo "dovere" di indicare la percentuale di soddisfacimento può essere ricavato richiamando la giurisprudenza ormai consolidata, in tema di concordato preventivo, secondo cui il debitore, nella proposta, deve comunque indicare la percentuale di soddisfazione dei creditori anche quando questa non costituisca un'obbligazione: risulta, infatti, un elemento a loro necessario ai fini della valutazione della proposta.

33

⁴⁵ III Giornata del "CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" dell'O.D.C.E.C. Ferrara, Università degli Studi di Ferrara e Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo – relatore: Giudice del Tribunale di Roma Dott. Fabio De Palo

Il legislatore, a tal proposito, non ha provveduto a fissare un limite minimo di soddisfacimento, previsione, invece, fissata nella soglia del 20% per quanto riguarda il concordato.

Non è necessario che il patrimonio del debitore sia sufficiente a garantire la fattibilità del piano, infatti, qualora questo non lo sia, la proposta dovrà essere sottoscritta da uno o più soggetti terzi come garanzia all'attuabilità.

Questa previsione dà così la possibilità di accedere alla procedura anche ai quei soggetti che non abbiano alcun reddito da mettere a disposizione dei creditori⁴⁶.

Ai fini dell'ammissibilità, la proposta a contenuto negoziale, a cui viene allegato il piano, deve essere a sua volta accompagnata da un altro elemento giudiziario, ovvero il ricorso, con cui si incardina tutta la procedura e che costituisce il terzo elemento di ammissibilità a carattere strettamente processuale.

1.1.2. Deposito della proposta

Il procedimento di cui alla legge 3/2012 si apre con il deposito della proposta, mediante ricorso, presso il tribunale competente, cioè il tribunale del luogo in cui la persona fisica ha residenza e l'ente collettivo ha sede principale.

È necessario sottolineare, a proposito della competenza, come il legislatore abbia reso "inefficaci", ai fini della determinazione del tribunale competente, qualsiasi spostamento della sede principale che sia intervenuto nell'ultimo anno antecedente la presentazione della proposta per ciò che concerne il concordato preventivo ma non ha previsto/esteso lo stesso principio per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con la conseguenza della sostanziale perdita del principio costituzionale del giudice naturale, in quanto qualora un soggetto volesse

⁴⁶ Sul punto N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento" che scrive: "L'intervento del terzo può configurarsi come solutorio o di garanzia. Nei casi più gravi, sottoscrivendo la proposta, il terzo si impegna a conferire beni o redditi in misura sufficiente a rendere attuabile il piano. Invece, in presenza di una mera sfiducia dei creditori nella capacità del debitore di porre in essere l'accordo, il terzo si limita a conferire i suoi beni o redditi a garanzia del suo adempimento."

presentare la proposta ad un tribunale piuttosto che ad un altro "basterebbe" spostare la sede principale della propria attività in altro luogo prima della presentazione della domanda⁴⁷.

Per quanto concerne l'assistenza legale nell'apertura del procedimento, si ritiene sia necessaria l'assistenza tecnica del difensore per il ricorso di accesso alle procedura dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del piano del consumatore⁴⁸.

La norma, tuttavia, non prevede nulla di specifico in tal senso ed alcuni Tribunali hanno accettato proposte anche non assistite dal difensore legale; altri, invece, hanno stabilito che la richiesta non assistita sia considerata insanabile e hanno rigettato il ricorso in assenza del legale.

Il Tribunale di Roma si è schierato dal "lato" dell'assistenza legale obbligatoria, stabilendo che il ricorso (di piano o accordo) ha carattere potenzialmente contenzioso, e laddove vi sia la possibilità di contenzioso, con conseguente principio del contraddittorio e diritto alla difesa della parte, la nomina di un legale risulta indispensabile, secondo le regole proprie del "giusto processo", garantito costituzionalmente all'articolo 111.⁴⁹.

Ad ogni modo, il deposito della proposta comporta la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali⁵⁰ ma non ha alcun effetto protettivo del patrimonio, al contrario della credenza "popolare".

-

⁴⁷ Sul punto il Dott. Fabio de Palo – Giudice presso il Tribunale di Roma alla III Giornata del "CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" presentato dall'ODCEC Ferrara, UNIFE e Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo.

⁴⁸ Diverso è il discorso per la liquidazione del patrimonio, in quanto trattasi di auto-fallimento

⁴⁹ Sul punto il Dott. Andrea Giorgi – Dottore Commercialista alla II Giornata del "CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" presentato dall'ODCEC Ferrara, UNIFE e Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo.

⁵⁰ Effetto simile alla proposta di fallimento

Fino alla pronunzia di ammissione alla procedura da parte del giudice non si ha, pertanto, inibizione o impossibilità di azione revocatoria individuale, prevista all'art. 2901 del codice civile.

Tale effetto protettivo del patrimonio risulta quindi posticipato rispetto alla procedura di concordato, per cui è necessario il deposito della sola proposta, anche in bianco, per l'inibizione dell'azione revocatoria.

Tornando a ciò che concerne il deposito della proposta, il legislatore ha voluto ricalcare molto similmente quanto previsto per il concordato, prevedendo che, unitamente alla proposta, devono venire depositati:

- 1. Elenco dei creditori
- 2. Ammontare dei debiti
- 3. Indicazione del patrimonio del debitore
- 4. Indicazione degli atti disposizione nell'ultimo quinquennio
- 5. Dichiarazione dei redditi e le scritture contabili dell'ultimo triennio
- 6. Elenco delle spese correnti per il sostentamento familiare
- 7. Attestazione redatta dall'O.C.C. sulla fattibilità del piano

L'elenco dei creditori, nonché l'ammontare dei relativi debiti del sovraindebitato, con indicazione di importo e scadenze, vengono tipicamente ricavati dalle scritture contabili nel caso si trattasse di un imprenditore, o comunque da documenti ufficiali emessi dai creditori stessi (fatture, mutui bancari, ecc). Secondo la dottrina, tale elenco deve comprendere anche tutti i debiti contestati ai fini di una rappresentazione più veritiera della situazione⁵¹.

⁵¹ Sul punto M. Ferro in Sovraindebitamento e usura

L'analisi patrimoniale del debitore presentata unitamente alla proposta deve comprendere il patrimonio del debitore in tutta la sua completezza; qualsiasi omissione o esclusione di elementi rientranti nel patrimonio del debitore dall'elenco allegato alla proposta viene considerato falsa dichiarazione, vale a dire reato punibile con reclusione dai 3 ai 5 anni.

Per completezza del patrimonio del debitore si intendono tutti i beni da esso posseduti, tra cui anche quelli che egli intende trattenere e quelli che potrebbero diventare oggetto di liquidazione, come beni non ancora rientranti nella sfera patrimoniale ma che lo diventeranno, con cui si intende ad esempio un eredità che non sia ancora stata accettata⁵².

Così come devono essere indicati anche tutti gli atti dispositivi intervenuti negli ultimi cinque anni in modo da verificare che essi non siano stati posti in frode ai creditori con il solo scopo di ridurre l'ammontare patrimoniale destinato al soddisfacimento del piano⁵³.

Il debitore deve, inoltre, allegare alla proposta le ultime tre dichiarazioni annuali dei redditi e, nel caso si tratti di società c.d. sotto-soglia, cioè imprenditore commerciale che non superi le soglie dimensionali di cui all'articolo 1 legge fallimentare, è necessario allegare alla proposta le scritture contabili dell'ultimo triennio.

Questo è requisito fondamentale ai fini della verifica dell'ammissibilità alla procedura. Si ricorda, tuttavia, che qualora i bilanci attestino il non raggiungimento delle soglie dimensionali, non spetterà al giudice verificare la veridicità degli stessi e, cioè, egli non metterà in dubbio i dati contabili ma potrebbero farlo i creditori, dopo l'omologa, attraverso opportune prove materiali che attestino la non veridicità delle scritture⁵⁴.

⁵² Non espressamente previsto dalla normativa, ma sottointeso in quanto necessario ad una valutazione completa del patrimonio del debitore destinato al soddisfacimento dei creditori

⁵³ Sul punto N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento"

⁵⁴ Sul punto il Dott. Fabio de Palo – Giudice presso il Tribunale di Roma alla III Giornata del

A tal proposito è necessario, inoltre, che alla proposta contenga anche, ai sensi del primo comma dell'articolo 9, la ricostruzione della situazione fiscale del debitore, comprensiva di eventuali contenziosi pendenti.

La proposta, contestualmente al deposito in tribunale, deve essere depositata, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, presso l'agente della riscossione e presso gli uffici fiscali che vantano un credito nei confronti del sovraindebitato, ma anche per consentire ai creditori di valutare al meglio la proposta.

La normativa, pur prevedendo la ricostruzione della posizione fiscale, data l'ingente invasività che spesso ricoprono i tributi nella sfera debitoria, non ha previsto lo stesso per gli enti previdenziali e assistenziali, nonostante anche i debiti di questa natura spesso aggravino notevolmente lo stato di crisi del soggetto⁵⁵.

Unitamente alla documentazione di cui sopra, il debitore deve presentare un elenco delle spese necessarie al sostenimento corrente del suo nucleo familiare, in quanto, esse verranno sottratte al procedimento di liquidazione ai fini di consentire al debitore ed alla sua famiglia una vita dignitosa.

In ultimo, ma di importanza centrale, è necessario allegare alla proposta l'attestazione redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi che attesti la fattibilità del piano avente lo scopo di fornire ai creditori tutti gli elementi necessari a procedere alla valutazione e votazione della proposta.

Per la redazione dell'attestazione valgono sostanzialmente le stesse regole previste per il concordato preventivo con particolare riguardo alla veridicità (anche se non espressamente previsto dal legislatore, ma sottinteso) e soprattutto alla fattibilità.

Economia di Rovigo ⁵⁵ Sul punto N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella

disciplina del sovraindebitamento"

[&]quot;CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" presentato dall'ODCEC Ferrara, UNIFE e Centro Studi di Diritto ed

Il professionista facenti funzioni di OCC o il gestore della crisi deve articolare un "percorso logico-argomentativo" ⁵⁶ che sia in grado di spiegare e comprovare l'effettiva fattibilità del piano e cioè l'effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni in esso stabiliti, tutto ciò supportato dai dati veritieri verificati e attestati dallo stesso gestore.

Questa relazione particolareggiata è una attestazione molto complicata che deve essere ben motivata, soprattutto per quanto concerne quella economica che risulta di rilevante importanza, essendo il principale mezzo per la valutazione di fattibilità del piano da parte del giudice e dei creditori.

Il giudice non deve verificare la fattibilità economica della proposta che è una valutazione spettante ai creditori, però deve verificare la congruità, la ragionevolezza e l'adeguatezza della motivazione, al fine di garantire che i creditori siano posti nelle condizioni di esprimere un voto consapevole e motivato e possono farlo solo in presenza di documenti redatti come sin qui esposto.

Per i dettagli dell'attestazione del Organismo di Composizione della Crisi si veda il capitolo a questo dedicato.

1.2. Ammissione alla procedura

Una volta presentati tutti i documenti di cui sopra, cioè una volta che è stato esperito il ricorso presso il tribunale competente, si avvia un procedimento regolato dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

1.2.1. Verifica del giudice

Alla procedura subentra, quindi, il giudice, che è, in primo luogo, chiamato a verificare, ai sensi dell'articolo 10 legge 3/2012, le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9, e cioè i requisiti di ammissibilità alla procedura⁵⁷:

⁵⁶ N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento", par 2.2 "*Il deposito della proposta e la documentazione allegata*" ⁵⁷ Per il dettaglio si rimanda al Capitolo 1, paragrafo 3

⁵⁷ Per il dettaglio si rimanda al Capitolo 1, paragrafo 3

- possesso del presupposto soggettivo: verifica che il debitore risponda ad una delle categorie di soggetti che possono accedere alla procedura per cui si è presentato ricorso;
- presenza del presupposto oggettivo: verifica dell'effettiva situazione di sovraindebitamento del debitore;
- rispetto delle condizioni ostative: verifica che il debitore non si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 7 che precludono l'accesso alla procedura, cioè che egli non abbia già presentato ricorso per una procedura analoga negli ultimi 5 anni; che non abbia, per sua colpa, fatto annullare o revocare un procedente piano concessogli, ovvero che il piano, allegato alla proposta, non sia privo dei requisiti inderogabili o che la documentazione prodotta non sia sufficiente a consentire la ricostruzione della situazione economico patrimoniale.

In merito a quest'ultimo punto, tuttavia, se il giudice ritiene il debitore idoneo alla procedura, in quanto in possesso dei requisiti necessari, può, facoltativamente, concedere un termine per eventuali integrazioni alla proposta e produzioni documentali, che perentoriamente non può essere superiore a 15 giorni⁵⁸.

Una volta verificati i presupposti di ammissibilità, il giudice deve verificare il contenuto del piano e la documentazione allegata, anche presentata nel termine più lungo eventualmente da lui concesso.

⁵⁸ A tal proposito, N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento" citando E. Sollini in "La composizione della crisi da sovraindebitamento", scrive a p.47: "Un aspetto non molto chiaro riguarda il fatto se tra i nuovi documenti che il giudice può richiedere siano compresi o meno anche quelli relativi la presentazione della domanda presso l'agenzia della riscossione dei tributi e gli uffici fiscali. È da ritenere che tali documenti non siano da qualificare come nuovi e che devono essere depositati spontaneamente dall'organismo di composizione della crisi che assiste il debitore. Riguardo a ciò la norma non prevede alcuna sanzione e, quindi, la mancata produzione non dovrebbe incidere sulla procedura. Tuttavia nella prassi potrebbe spingere il giudice ad eseguire accertamenti ed entrare nella valutazione per l'emissione del provvedimento di revoca in sede d'udienza."

Il controllo del giudice risulta quindi un controllo meramente documentale, che nulla ha a che vedere con la verifica della fattibilità economica del piano, rimandata alle fasi successive della procedura⁵⁹.

Il giudice, a questo punto, pronunzia il decreto d'ammissione, il quale necessariamente contiene la fissazione della data di udienza, nonché le modalità di comunicazione ai creditori e le forme di pubblicità della proposta e del decreto⁶⁰.

La comunicazione ai creditori del provvedimento di ammissione è a carico dell'Organismo di Composizione della Crisi e deve avvenire almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'udienza⁶¹.

La pronunzia del giudice contiene, inoltre, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 10 legge 3/2012, una autorizzazione giudiziale per gli atti di straordinaria amministrazione, compiuti nel periodo che intercorre tra l'ammissione e l'omologa, da individuare facendo riferimento all'articolo 167⁶² della legge fallimentare, pena la loro inefficacia. Ciò non consente al debitore di svolgere atti di straordinaria amministrazione senza il consenso del giudice stesso, al fine di evitare l'alterazione del patrimonio del debitore che deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori e tutti gli atti da esso compiuti in mancanza dell'autorizzazione del giudice

⁵⁹ Il giudizio di ammissibilità deve riguardare la logicità e completezza dell'attestazione dell'Organismo di Composizione della crisi. Sul punto N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento" citando P. Porreca in "L'insolvenza civile"

⁶⁰ Il giudice dovrà decidere in merito alle modalità pubblicità tenendo conto anche dei costi necessari ad essa, al fine di non incidere troppo sulla procedura e su i già ingenti costi necessari ad essa.

⁶¹ Tra la data di deposito della documentazione e quella fissata per l'udienza non devono ad ogni modo trascorrere più di sessanta giorni.

⁶² Art. 167. Amministrazione dei beni durante la procedura

[&]quot;1. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. 2.I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. 3.Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma."

risultano privi di efficacia nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicità del decreto di ammissione.

Come in precedenza sottolineato, è con tale decreto di ammissione che si realizza l'effetto protettivo del patrimonio del debitore ammesso alla procedura che comporta il divieto, per i creditori anteriori, di esperire azioni revocatorie individuali e cioè il divieto di proporre azioni esecutive individuali e sequestri conservati nonché di acquisire prelazioni sino alla definitività dell'omologa, nonché il divieto di proseguire per quelle azioni esecutive individuali già in corso.

Fino al momento dell'omologazione è, quindi, fatto divieto ai creditori anteriori di disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del sovraindebitato ammesso alla procedura, regola che però non si estende ai creditori posteriori al provvedimento, nonché ai titolari di crediti impignorabili.

Ciò consente una protezione del patrimonio del debitore ai fini di evitare che alcuni creditori tentino di raggiungere una posizione di vantaggio rispetto agli altri, alterando la *par condicio creditorium*, ed è quindi concessa automaticamente dal giudice.

Questo effetto protettivo del patrimonio è stato esteso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento partendo dalle medesime disposizioni previste per la procedura di fallimento all'articolo 51⁶³ della legge fallimentare ed applicato anche al concordato preventivo all'articolo 168⁶⁴ della medesima.

⁶³ Articolo 51 Legge Fallimentare - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

[&]quot;Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento."

⁶⁴ Art. 168. Effetti della presentazione del ricorso

[&]quot;1. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. 2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. 3. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione

1.3. Raggiungimento dell'accordo

1.3.1. Votazione

Il consenso o dissenso alla proposta del debitore da parte dei creditori deve giungere (ex articolo 10) direttamente all'Organismo di Composizione della Crisi almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice e deve essere trasmesso necessariamente mediante dichiarazione sottoscritta tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ritorno, telefax o posta elettronica certificata.

Affinché vi sia raggiungimento dell'accordo è necessario che il consenso provenga dai creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dell'ammontare complessivo della debitoria.

La percentuale di consenso per il raggiungimento di un accordo di questo tipo è dunque superiore rispetto a quella prevista per il concordato, fissata, invece, al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo della debitoria, tuttavia, mentre per quest'ultimo il consenso deve essere vero e proprio, per l'approvazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento vige il meccanismo del silenzio assenso, tale per cui i creditori, che non siano favorevoli alla proposta, devono comunque esprimere il loro dissenso nel termine suddetto.

Dalla votazione, e ai fini del calcolo della maggioranza, vengono esclusi i c.d. creditori prelatizi di cui sia previsto l'integrale pagamento⁶⁵, fatta salva la loro rinunzia alla prelazione, così come vengono privati del diritto di voto il coniuge del debitore, i parenti sino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta⁶⁶.

con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato."

⁶⁵ I creditori privilegiati pagati per intero e alla scadenza non sono destinatari dell'accordo, salvo rinunzia alla prelazione o incapienza del bene oggetto di garanzia, perciò risultano indifferenti alla tipologia di proposta ed al suo contenuto.

⁶⁶ Il legislatore, nel delineare la procedura, è chiaramente partito dalla disciplina in materia di concordato, soprattutto quella contenuta agli articoli 128, 177 e 178 della legge fallimentare, e l'ha riadattata alle situazioni in esame, rimarcando ancora una volta la natura concordataria delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

1.3.2. Eventuale modifica della proposta

Mentre per il concordato il legislatore ha espressamente previsto il limite perentorio di 15 giorni prima della data dell'udienza fissata dal giudice per la modifica della proposta presentata, per le procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento, non sono stati stabiliti termini ultimi entro cui il debitore possa procedere alla modifica.

Tale vuoto normativo è stato colmato dalla pronunzia del Tribunale di Pistoia che ha stabilito la possibilità di modifica della proposta da parte del debitore fintanto che non sia chiusa la possibilità di voto dei creditori, e cioè almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata con decreto d'ammissione.

Sempre secondo il Tribunale di Pistoia, la modifica non è però più possibile anche prima dei suddetti 10 giorni qualora si sia già raggiunto il 60% dei voti favorevoli ovvero il 41% dei voti sfavorevoli, poiché il raggiungimento di tali percentuali ha già dato concretezza alla proposta presentata inizialmente.

1.3.3. Relazione dell'Organismo di composizione della crisi

Una volta scaduti i termini per la votazione da parte dei creditori, l'Organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione, in cui vengono indicati i consensi espressi, comprensivi di nominativi, e l'eventuale raggiungimento della percentuale favorevole.

A tale relazione deve, necessariamente, essere allegato il testo dell'accordo, cioè il c.d. "rectius della proposta".

La relazione rappresenta lo strumento che consente ai creditori di esperire eventuali contestazioni, ma solo come opposizione all'omologa, in quanto, conclusosi il periodo della votazione, entro il termine massimo di 10 giorni, e cioè fino all'udienza, non hanno più facoltà di contestazione per altri motivi.

.

Le contestazioni possono riferirsi al raggiungimento dell'accordo (come il computo della maggioranza o l'esclusione di alcuni crediti), la fattibilità del piano e la capacità del debitore di adempiere alla proposta, non potendo invece riguardare aspetti relativi alle fasi precedenti dell'accordo che si ritengono già verificati⁶⁷.

Per i dettagli della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi si veda il capitolo a questo dedicato.

La legge nulla dispone in caso di mancato raggiungimento della maggioranza, soprattutto in termini di compiti o obblighi di comunicazione dagli Organismi di composizione della crisi ai debitori, tuttavia, la dottrina ritiene che esso sia comunque tenuto a comunicare al giudice il non raggiungimento della maggioranza dei consensi necessaria e quest'ultimo sarà tenuto ad emettere un provvedimento motivato di improcedibilità⁶⁸.

1.4. Omologa dell'accordo

1.4.1. Risoluzione delle contestazioni e omologa

Una volta trascorsi i 10 giorni, e cioè arrivati alla data dell'udienza, l'Organismo di Composizione della Crisi trasmette al Giudice la relazione e le eventuali contestazioni in opposizione all'omologa dei creditori, alla quale allega l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano discendente dalle proprie valutazioni.

Il giudizio del giudice deve risultare dalla sua personale valutazione circa il raggiungimento della percentuale di adesioni necessaria, nonché "l'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei crediti impignorabili e di quelli tributari costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate, per i quali il piano può prevedere esclusivamente la dilazione

⁶⁷ Sul punto N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento"

⁶⁸ Sul punto E. Solini in "La composizione della crisi da sovraindebitamento".

di pagamento"69e, se sussistono i presupposti, provvedere all'omologa entro sei mesi dal deposito della proposta.

Il giudice deve provvedere, in primo luogo, alla risoluzione delle contestazioni ai fini di decidere sull'omologa.

Se le contestazioni dei creditori, dissenzienti o esclusi, investe la convenienza dell'accordo, il giudice può propendere comunque per l'omologa "se ritiene che il creditore può essere soddisfatto dallo stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria" e la presenza di questo tipo di contestazioni estende il giudizio del giudice anche alla convenienza del piano.

Ricordiamo che, in questo tipo di procedura, la contestazione in merito alla convenienza può essere esperita da qualunque creditore a prescindere dalla sua classe di appartenenza, al contrario di quanto previsto per il concordato.

Nel caso in cui, risolte le contestazioni, il giudice decida in modo positivo riguardo l'omologa, deve disporre la pubblicazione dell'accordo, in caso contrario, un provvedimento motivato di diniego: entrambi impugnabili con reclamo, nel primo caso dai creditori e nel secondo dal sovraindebitato.

1.4.2. Effetti dell'omologa

L'omologa da parte del giudice rende l'accordo obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicità, si siano essi espressi a favore o contro la proposta, nonché l'esenzione dei beni, oggetto del piano, da azioni esecutive ad opera di creditori con causa o titolo posteriore.

Tutto ciò al fine di garantire l'esecuzione dell'accordo così come stilato, approvato ed omologato, rendendo anche inefficaci, per i creditori anteriori, tutti gli atti

⁶⁹ N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento", Raggiungimento ed omologazione dell'accorso, p. 60

⁷⁰ Articolo 12 secondo comma legge 3/2012 "2.[...]Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.[...]"

dispositivi ed i pagamenti eseguiti dal debitore in violazione dell'accordo. Inefficacia che deve essere sollevata dai creditori che abbiano titolo anteriore alla data di pubblicità del provvedimento⁷¹.

L'accordo, tuttavia, non pregiudica i diritti che i creditori vantano nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, in quanto non si estendono a questi gli effetti dell'omologa.

1.5. Revoca e annullamento

Nel caso in cui il sovraindebitato, entro 90 giorni da quanto stabilito, non provveda all'integrale pagamento delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti previdenziali ed assistenziali, l'accordo cessa di diritto, in modo automatico cioè senza intervento alcuno del giudice, così come stabilito dall'articolo 11 della legge 3/2012.

Cessano altresì gli effetti dell'omologazione del piano qualora il debitore non adempia agli obblighi imposti dal piano omologato, anche se il piano diventasse impossibile per ragioni ad esso non imputabili, e se le garanzie promosse non vengano costituite⁷².

L'annullamento dell'accordo può essere, invece, richiesto dai creditori solo nelle ipotesi tassative contenute nel primo comma dell'articolo 14, ovvero nei casi in cui:

• "è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero

⁷¹ Sul punto N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento", Esecuzione dell'accordo, p.64

⁷² Art. 14-bis - Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore

[&]quot;[...] 2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a)quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b)se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.[...]"

- sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero
- dolosamente simulate attività inesistenti." ⁷³

Risolve altresì l'accordo l'eventuale dichiarazione di fallimento ⁷⁴, ai sensi dell'articolo 11 quinto comma. Il provvedimento del giudice, infatti, inibisce le sole azioni individuali lasciando spazio ad un'istanza di fallimento che, se ricorressero i presupposti, potrebbe essere concessa.

⁷³ Art. 14. - Impugnazione e risoluzione dell'accordo

⁷⁴ Questa previsione risulta fortemente un controsenso, in quanto le procedure di composizione della crisi di cui alla legge 3/2012 sono dirette a risolvere la posizione debitoria dei soggetti non fallibili. Si dovrebbe ritenere perciò che colui che ha avuto accesso ad un accordo di composizione della crisi non sia assoggettabile a fallimento, non essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. Probabilmente questa previsione era diretta a regolare la situazione in cui un socio illimitatamente responsabile chiedesse ed ottenesse l'omologa di un accordo finalizzato all'esdebitazione per una situazione debitoria mista, composta cioè da debiti strettamente personali e debiti legati all'attività della società di persone di cui è parte, e, nel caso intervenisse la dichiarazione di fallimento della predetta società, anche il socio sarebbe investito dalla dichiarazione di fallimento per estensione. Aspetto ancor più controverso è che gran parte della giurisprudenza ritiene che qualora una società rientri nei parametri per l'applicazione della legge fallimentare, il socio illimitatamente responsabile di essa non possa accedere alle procedure ex legge 3/2012 se ha debiti derivanti dall'esercizio di tale attività.

2. Piano del consumatore

La seconda procedura disciplinata dalla legge 3 del 2012 è quella del Piano del consumatore che sostanzialmente è soggetta ad una disciplina analoga a quella dell'accordo di ristrutturazione del debito sin qui analizzata.

Ai fini dell'accesso a questa procedura deve sussistere il medesimo presupposto oggettivo, cioè una situazione di "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte"⁷⁵, nonché le medesime condizioni ostative⁷⁶.

Ciò che differisce è il presupposto soggettivo, infatti, può accedere al Piano il solo debitore qualificabile come consumatore, dove per consumatore si intende colui "persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".⁷⁷

Il contenuto della proposta è analogo anch'esso a quanto previsto per l'accordo di ristrutturazione del debito, così come quanto previsto per la nomina dell'Organismo di Composizione della Crisi ma ciò che differenzia in modo profondo le due procedure è la mancanza del passaggio procedurale della manifestazione di volontà dei creditori.

Nel piano del consumatore, infatti, i creditori non sono chiamati ad esprimere il proprio consenso o dissenso alla proposta del debitore ma possono soltanto intervenire contestandone concretamente la convenienza.

Il piano predisposto dal debitore-consumatore con l'ausilio del gestore della crisi ha come unico destinatario il giudice, essendo i creditori esclusi dal procedimento.

Cosicché la "sorte" del debitore è rimessa alla sola valutazione discrezionale del giudice, a cui spetta la valutazione della fattibilità della proposta e dell'assenza di

-

⁷⁵ Articolo 6 comma 2, legge 3/2012

⁷⁶ Vedi Capitolo 1, paragrafo 3.3 delle condizioni ostative della presente.

⁷⁷ Art. 6 comma 2, lettera B legge 3/2012. Vedi Capitolo 1, paragrafo 3.1. del presupposto soggettivo della presente.

atti in frode ai creditori, ma soprattutto il giudice è chiamato alla valutazione della meritevolezza del debitore.

La valutazione dell'organo giudiziario circa la meritevolezza è di tipo soggettivo e deve riguardare il comportamento del debitore nell'assunzione delle obbligazioni che hanno condotto al sovraindebitamento.

Il giudice deve, in particolar modo, escludere che il soggetto si sia sovraindebitato colposamente, cioè attraverso l'assunzione di obbligazioni con la consapevolezza di non poterle adempiere, disponendo l'omologa solo qualora ritenesse "il consumatore meritevole per il suo comportamento"⁷⁸.

Il giudizio di meritevolezza del giudice discende principalmente dalla relazione particolareggiata emessa dall'Organismo di Composizione della Crisi, la quale deve contenere obbligatoriamente, ai sensi del comma 3-bis articolo 9 legge 3/2012:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria⁷⁹.

-

⁷⁸ Sul punto VEZZANI, N. in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento" ⁷⁹ Articolo 9. Comma 3-bis. L. 3/2012

⁷⁹ Articolo 9. Comma 3-bis. L. 3/2012

Un ulteriore differenza si rileva in merito agli effetti del decreto di ammissione alla procedura con cui il giudice provvede alla fissazione dell'udienza, il quale, a differenza dell'ammissione alla procedura di accordo, non comporta il blocco delle azioni esecutive o cautelari dei creditori⁸⁰.

Questo effetto protettivo del patrimonio è rimandato alla successiva omologazione⁸¹, a meno che il giudice non ritenga che le procedure esecutive individuali pendenti possano pregiudicare la fattibilità del piano, nel qual caso, con il medesimo decreto di ammissione, egli disporrà anche il blocco di tali azioni⁸² fino al momento in cui verrà disposto il provvedimento di omologa⁸³.

Anche l'effetto protettivo del patrimonio è dunque rimandato alla discrezionalità del giudice, non risultando quale effetto automatico come invece previsto per l'accordo.

Fatte salve le differenze fin qui esposte, al piano del consumatore viene applicata la disciplina precedentemente delineata per l'accordo di composizione dei debiti ex legge 3/2012.

Si può tuttavia evidenziare come il piano del consumatore risulti una procedura atipica rispetto alle altre procedure concorsuali ⁸⁴ disciplinate dalla legge fallimentare, classificabile piuttosto come atto unilaterale del debitore ⁸⁵.

⁸⁰ Sul punto VEZZANI, N. in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento"

⁸¹ Articolo 12-ter. Comma 1. L. 3/2012. "Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano."

⁸² Articolo 12-bis. Comma 2. L. 3/2012. "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo."

⁸³ Circolare ABI del 25 gennaio 2013, n. 3. "Sovraindebitamento – Crisi di impresa"

⁸⁴ Sul punto GUIOTTO A. in "La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento".

⁸⁵ Sul punto VEZZANI, N. in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento"

Capitolo 3

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

1. Struttura dell'Organismo

1.1. Organismo di composizione della crisi

Nello svolgimento delle procedure previste dalla legge 3, un ruolo fondamentale e centrale è stato attribuito e riservato agli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.).

Queste figure sono state introdotte con l'articolo 15 della medesima legge, e si può dire che la disciplina prevista ricalchi sostanzialmente quella che il legislatore aveva già previsto per gli Organismi di mediazione⁸⁶.

Nonostante sia stata la legge 3 a dare vita all'Organismo di Composizione della Crisi è, nella realtà, il Decreto Ministeriale n. 202 del 2014 che ha reso possibile la vera nascita di questo Organismo definendone i requisiti e le modalità di costituzione, dando luogo alla nascita della funzione di Gestore della crisi.

La legge 3 definisce l'Organismo di Composizione della Crisi come "Ente pubblico dotato dei principi di indipendenza e professionalità" che "assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso" 88.

Il testo normativo definisce questi Organismi, innanzitutto, come "Enti pubblici". Nel processo di stesura del testo di legge vi sono stati numerosi dibattiti in merito al fatto che potesse essere sia ente pubblico che ente privato, così come previsto per gli Organismi di mediazione. Tale disciplina, come facilmente osservabile, è stata il punto di partenza per la definizione dell'OCC.

-

⁸⁶ Decreto legislativo n. 28 del 2010 che detta l'intera disciplina in materia di mediazione civile

⁸⁷ Articolo 15 comma 1

⁸⁸ Articolo 15 comma 5

Il legislatore, rendendosi conto dell'importanza e della delicatezza del compito dell'OCC, ha ritenuto, però, più opportuno qualificarlo come: "Ente pubblico". Si deduce che la previsione che gli Organismi di Composizione della Crisi quindi possano essere esclusivamente enti pubblici⁸⁹.

L'articolo 2 del decreto ministeriale 202 del 2014⁹⁰ ci fornisce un ulteriore nozione di OCC, definendolo come: "l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento".

Secondo il Decreto Ministeriale l'Organismo di Composizione della Crisi è considerato come una articolazione interna dell'ente pubblico, volendo richiamare la tipica struttura degli organismi all'interno degli ordini professionali.

Gli OCC, secondo l'articolo 15, debbono essere enti pubblici dotati di professionalità ed indipendenza, tuttavia, "dalla costituzione e dal funzionamento di tali organismi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente" come si evince dall'articolo 4 della medesima normativa⁹¹.

Attraverso la legge 3, con la previsione di un Organismo dedicato ad occuparsi della procedura, il legislatore si è "dimenticato" di disciplinare i metodi di funzionamento

⁸⁹ MICHELOTTI F. in "Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento" scrive: "l'estensione agli enti privati della possibilità di costituire gli OCC era prevista da un emendamento alla legge di conversione del d.l. n. 212/2012, approvato dal Senato, ma poi soppresso alla Camera, per ragioni di metodo e non di merito. [...] è da ritenere che il legislatore abbia voluto impedire alle cc.dd. Agenzie del debito o alle associazioni dei consumatori di occupare un mercato in espansione, quale quello delle insolvenze civili, a causa della grave crisi economica e sociale in atto, alterando a favore del debitore il rapporto di credito".

⁹⁰ Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3

⁹¹ Sul punto Filippo Verde in "Gli organismi di composizione della crisi e le sanzioni", Il sovraindebitamento, CACUCCI EDITORE, 2014

dello stesso, preoccupandosi solo che tutte le operazioni venissero fatte a costo zero per il Bilancio dello Stato (c.d. *vincolo di invarianza della spesa pubblica*).

Il legislatore ha quindi voluto classificare i servizi resi dall'Organismo di composizione della crisi, come servizi a domanda individuale con copertura dei costi relativi a carico del richiedente, non inferiori al 100% ⁹².

Scelta in contrapposizione con la "finalità sociale" della normativa e la previsione che l'OCC debba essere un ente pubblico, motivazioni per cui l'Organismo stesso dovrebbe essere agevolato, a rigore di logica, da una vicinanza effettiva delle istituzioni.

Oltre alla qualifica di ente pubblico, l'OCC deve essere dotato dei requisiti di: "indipendenza e professionalità".

Il ruolo del primo rispetto al soggetto sovraindebitato è evidente, dovendo l'Organismo fungere (tra gli altri) da garanzia per i creditori.

Il secondo è, invece, necessario perché è necessaria una conoscenza specifica della norma e delle conseguenze della stessa, soprattutto per via dell'invasività delle sanzioni che risultano, in taluni casi, anche maggiori di quelle previste per le procedure concorsuali c.d. maggiori⁹³.

In merito alla indipendenza, il legislatore non ha fissato requisiti dando per scontato che la semplice appartenenza di questi organismi ad apparati della pubblica amministrazione (enti pubblici) sia sufficiente come garanzia di indipendenza. Anche se sarebbe meglio, in questo caso, parlare di "imparzialità" piuttosto che indipendenza⁹⁴.

-

⁹² Secondo FABIANI M. in "La gestione del sovraindebitamento del debitore non fallibile", ilcaso.it: "l'esistenza di tale vincolo di invarianza della spesa pubblica è un incentivo a forme di collaborazione

o associazione tra diversi enti, strumentali alla costituzione di OCC

⁹³ Di cui al Regio Decreto n. 267/42

⁹⁴ Sul punto GUIOTTO in "Gli organismi di composizione"

La professionalità, invece, è da intendersi come la preparazione tecnica e scientifica nelle materie e la correttezza deontologica ed etica nell'esercizio delle funzioni⁹⁵.

Occorre sottolineare, infatti, che le funzioni attribuite all'Organismo di Composizione della Crisi sono di carattere estremamente eterogeneo, per cui occorrono capacità proprie di diverse figure professionali come: capacità contabili, capacità legali e capacità di negoziazione. Data questa eterogeneità di funzioni, risulta difficile comprendere come sia possibile trovare un ente pubblico che possa vantare questa pluralità di specifiche professionalità.

1.1.1. Requisiti per la costituzione di un OCC

L'articolo 4 del Decreto Ministeriale 202 del 2014 identifica le condizioni necessarie all'iscrizione dell'Organismo nel registro detenuto dal Ministero della Giustizia, prevedendo che, tale registro, sia suddiviso in due sezioni: Sezione A e Sezione B.

Alla SEZIONE A appartengono gli Organismi iscritti di diritto, su semplice domanda. Vengono iscritti di diritto tutti gli organismi costituiti presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso il segretariato sociale e presso gli ordini professionali di avvocati, di dottori commercialisti ed esperti contabili, e di notai, anche associati tra loro.

Il testo normativo, anche qui, è stato scritto erroneamente, in quanto, pare assurdo che un ordine professionale possa essere iscritto direttamente come OCC, e andrebbe intesa che sono iscritti di diritto gli organismi eventualmente costituiti dagli ordini professionali, dato che, come sottolinea Guiotto, "la funzione degli Ordini professionali non è certamente quella di svolgere direttamente, tramite i Consigli territoriali, attività "professionale": la formulazione della norma, pertanto, appare erronea e meritevole di essere corretta".

-

⁹⁵ MICHELOTTI F. "Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento"

È da sottolineare, inoltre, come per questi organismi iscritti di diritto non siano previsti necessariamente i requisiti di indipendenza e professionalità, in un certo modo sottintesi per via della loro "veste".

Gli ordini professionali, d'altronde, si considerano enti pubblici non economici o associativi, dato che operano sotto la vigilanza dello Stato⁹⁶.

Oltre agli ordini professionali, dunque, accedono di diritto (attraverso semplice domanda) anche gli organismi conciliativi istituiti presso le Camere di Commercio e il segretariato sociale.

Il legislatore da un lato ha voluto chiaramente restringere e delineare il campo in cui possono essere costituiti Organismi di Composizione della Crisi, dall'altro queste ultime due categorie hanno suscitato non poche perplessità. Non per ciò che concerne la loro serietà ed indipendenza, ma piuttosto in conseguenza delle diverse professionalità necessarie a svolgere il compito. All'interno degli ordini professionali, infatti, si hanno dei liberi professionisti, ma all'interno del segretariato sociale si hanno dipendenti pubblici con diverse competenze attribuite dalle varie Regioni⁹⁷.

A tutto ciò si aggiunge la previsione di cui al comma 9, secondo cui può altresì svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, attraverso la nomina del Tribunale o del giudice delegato, anche il professionista (o società tra professionisti) che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 legge fallimentare, e cioè da colui che abbia i requisiti per la nomina di Curatore, nonché dai notai.

_

⁹⁶ Sul punto Filippo Verde in "Gli organismi di composizione della crisi e le sanzioni", Il sovraindebitamento, CACUCCI EDITORE, 2014

⁹⁷ MICHELOTTI F. in "Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento" scrive: "Il segretariato sociale è vero che è una istituzione che svolge consulenza alla singola persona e ai nuclei familiari, è altrettanto vero che essendo una struttura socio sanitaria, la professionalità dei relativi operatori – in prevalenza si tratta di assistenti sociali – si è formata in quello specifico settore che poco ha a che vedere con le delicate tematiche del sovraindebitamento dell'insolvente civili e delle imprese non fallibili. Stante la disciplina prevista dalla legge, è da escludere che tali soggetti possano esercitare le funzioni di OCC."

Nello specifico, possono essere nominati Curatori nelle procedure fallimentari⁹⁸:

- a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Ai sensi del comma 3, in ogni modo, "non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento".

Il Decreto continua stabilendo che a ciascun Organismo debba essere legato un elenco di Gestori della Crisi che siano professionisti operatori del settore e specialisti nell'ambito della norma sul sovraindebitamento, per i cui requisiti si veda di seguito.

La domanda di iscrizione viene verificata ai sensi del Decreto 202/2014 e richiede la sussistenza di tre elementi:

- un Referente dell'Organismo a cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
- 2. il rilascio di una polizza assicurativa con massimale non inferiore ad 1 milione di euro per far fronte alle conseguenze patrimoniali derivanti dallo svolgimento dei servizi di gestore della crisi che comporta evidenti responsabilità;
- 3. la conformità del regolamento dell'Organismo al Decreto Ministeriale. In tale Regolamento, di cui ciascun Organismo deve obbligatoriamente dotarsi,

_

⁹⁸ Articolo 28 l.f. (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

vengono definiti i compiti, le ripartizioni dei compensi tra Organismo e Gestori, nonché tutto ciò che riguarda lo svolgimento delle funzioni.

Alla SEZIONE B sono, invece, iscritti tramite apposita domanda necessaria a verificarne i requisiti, gli Organismi costituiti da:

- Comuni,
- Province,
- Città Metropolitane,
- Regioni,
- Istituzioni Universitarie pubbliche.

Anche in questo caso, a ciascun Organismo si accompagna un elenco di Gestori della crisi.

Per la costituzioni di questi Organismi oltre ai requisiti già necessari per la sezione A, si aggiungo:

- l'Organismo deve necessariamente essere ad articolazione interna di un ente pubblico
- il numero di Gestori deve essere non inferiore a cinque e questi devono esercitare l'attività in forma esclusiva⁹⁹.

Gli organismi di composizione della crisi, ad oggi, sono 86 di cui 81 iscritti nella sezione A e di questi: 50 sono iscritti nell'ordine dei dottori commercialisti, 10 dagli avvocati, 19 dalle camere di commercio, 2 dall'associazione di camere di commercio (in cui vi sono notai, avvocati, commercialisti). Solamente 5 sono iscritti alla sezione B e sono tutti Comuni. I gestori della crisi iscritti sono, più o meno, 2300 distribuiti tra i vari organismi.

⁹⁹ Requisito non previsto per la Sezione A anche se, in realtà, il Gestore risulta comunque esclusivo per via della competenza territoriale dell'OCC.

Ad ogni modo l'Organismo di composizione della crisi e i suoi gestori operano secondo un principio di territorialità rispetto al circondatario del Tribunale, per cui opereranno solo nella circoscrizione del Tribunale del luogo in cui hanno la sede. La costituzione rimane comunque facoltativa, è possibile perciò che nella circoscrizione di taluni Tribunali non venga costituito alcun Organismo, così come è possibile che, in taluni altri, vi sia più di un Organismo costituito¹⁰⁰.

1.2. Referente

Il Decreto n. 202 del 2014 prevede, all'interno della procedura, un'altra figura, oltre al Gestore della crisi, rappresentata dal Referente. Il legislatore ha identificato il Referente come colui "persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi" 101.

Il requisito indispensabile per la nomina a Referente è l'indipendenza del soggetto, cioè che questi sia in una posizione di assoluta autonomia rispetto ai Gestori, o, più in generale, a tutto l'Organismo.

A dover verificare che al Referente "sia garantito un adeguato grado di indipendenza" è il responsabile del Registro all'atto di iscrizione, così come stabilito dall'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto n. 202 del 2014¹⁰².

La natura del suo incarico è legata alla sfera organizzativa, andando dalla cura dei rapporti con il debitore e i creditori, alla chiarezza delle metodologie di conferimento degli incarichi.

PROCEDURE

¹⁰⁰ Sul punto MICHELOTTI F. in "Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento"

¹⁰¹ Art. 2, comma 1, lettera i) Decreto Ministeriale 202 del 2014

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AREA ¹⁰² COMMISSIONE

CONCORSUALI, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, "Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni", Roma, Luglio 2015

Le funzioni ad esso attribuite fanno si che egli rappresenti un punto di riferimento, non solo per i gestori e il Ministero, ma anche per il sovraindebitato, dato che il Referente è colui con cui il sovraindebitato si accorda per il compenso¹⁰³.

Nel conferimento della nomina ai Gestori, il Referente deve agire in modo equo, cioè distribuendo equamente gli incarichi, tenendo però conto della natura e dell'importanza dell'affare da comporre¹⁰⁴; prima del conferimento, in ogni caso, deve accertarsi che l'O.C.C. non si trovi in una situazione di conflitto di interessi con tale procedura e sottoscrivere una attestazione in merito a favore del Tribunale, da allegare alla proposta di piano o accordo.

Avendo il Referente il compito di conferire tali incarichi, egli risulta incompatibile con la carica di gestore, non essendo prevista la auto-nomina, e molto spesso svolge questa carica gratuitamente¹⁰⁵.

In merito all'attività di coordinamento dell'Organismo, il Referente deve controllare l'operato dei vari gestori, ma limitando il suo controllo alle tempistiche e all'esito, non potendo operativamente sovraintendere tutto il lavoro del gestore in maniera costante.

È istituito in capo al Referente l'obbligo di dare comunicazione al Ministero dello Giustizia, nello specifico al responsabile del Registro degli OCC, di "tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e di decadenza dei gestori dall'attività adottate a norma dell'articolo 10, comma 5, del suddetto decreto" 106.

¹⁰³ in quanto il Gestore riceve il proprio compenso dall'Organismo e il sovraindebitato, quindi, regolerà i costi della procedura con il Referente dell'OCC stesso.

¹⁰⁴ Articolo 10, comma 2, decreto n. 202/2014

¹⁰⁵ Tuttavia, se la norma diventerà pienamente operativa, la figura del Referente acquisirà un ruolo di estrema importanza e dovrà essere previsto un compenso anche per questa mansione.

¹⁰⁶ COMMISSIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AREA PROCEDURE CONCORSUALI, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, "Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni", Roma, Luglio 2015

1.3. Gestore della Crisi

È bene sottolineare che la legge 3/2012, nel suo testo, non prevede la figura del Gestore della Crisi, riferendosi esclusivamente all'Organismo, e questo ha portato numerosi dubbi su quale fosse il ruolo del Gestore.

In realtà è stato il Decreto Ministeriale 202 del 2014 a creare la figura di Gestore della Crisi prevedendo che questi e l'OCC siano due figure ben distinte, fatte combaciare erroneamente nei primi procedimenti di applicazione della legge 3, mancando una disciplina reale dell'Organismo.

L'interpretazione corretta dovrebbe portare a ritenere che ogni qualvolta la legge n.3 si riferisca all'Organismo di Composizione della Crisi, in realtà dovrebbe riferirsi al Gestore.

Fatta salva la richiesta di autorizzazione per l'accesso alle banche dati, è impensabile che l'intero Organismo possa svolgere determinati compiti per ciascuna delle procedure in atto nel luogo di competenza.

Il Gestore della crisi è definito dal Decreto Ministeriale come: "la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore".

Il Gestore della crisi risulta, quindi, una figura a 360 gradi, con un ruolo centrale nella procedura, trovandosi a compiere, contemporaneamente, attività di consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del giudice e garante nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare¹⁰⁷.

_

¹⁰⁷ COMMISSIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AREA PROCEDURE CONCORSUALI, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, "Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni", Roma, Luglio 2015

1.3.1. Requisiti del Gestore della crisi

Il legislatore ha identificato come requisito indispensabile per lo svolgimento del ruolo di Gestore della crisi quello della Laurea Magistrale in materie giuridiche ed economiche, integrato come di seguito evidenziato.

Questo requisito era stato previsto ai fini di concedere anche a coloro che non facessero parte di un ordine professionale, ma fossero in possesso di una laurea magistrale in giurisprudenza o economia, di svolgere il ruolo di gestore.

L'intento era quello di concedere l'accesso al procedimento anche ai non iscritti, ma così facendo, il legislatore ha escluso dal ruolo di gestore tutti quei professionisti iscritti all'albo professionale dei Dottori Commercialisti senza essere in possesso di una laurea.

Trattasi in particolar modo dei Ragionieri, in quanto, fino a qualche anno fa anch'essi potevano accedere all'Ordine dei Commercialisti pur non essendo in possesso di un titolo di laurea magistrale.

Ancor più paradossale, invece, è che se l'avvio della procedura avviene con richiesta al giudice, anziché all'Organismo (per via della dicotomia di accesso alla procedura di cui si parlerà in seguito), i requisiti per la nomina a Gestore sono ricondotti ai requisiti dei professionisti iscritti all'elenco ex articolo 28 della legge fallimentare, cioè l'elenco dei Curatori. Un Ragioniere, iscritto all'elenco dei curatori, pertanto, potrebbe diventare Gestore se nominato dal giudice, ma non se nominato dall'Organismo.

Fortunatamente questo sbilanciamento è stato chiarito attraverso un ricorso al TAR, nel 2015, che ha risolto questo "errore" legislativo, perciò ora gli appartenenti al collegio ragionieri iscritti nell'elenco dei curatori possono essere nominati sia dal tribunale che attraverso istanza dell'Organismo.

Per chiarire ogni dubbio, il Ministero ha previsto la possibilità di nomina a gestore per tutti coloro che siano iscritti alla Sezione A dell'ordine dei Dottori Commercialisti.

Chiarito questo punto, il legislatore ha previsto, come requisito fondamentale per la nomina a Gestore, la specifica formazione tramite corsi di perfezionamento offerti da università pubbliche e private, con durata non inferiore a 200 ore per i non iscritti ad albi professionali nonché lo svolgimento di un tirocinio di durata non inferiore a 6 mesi presso "curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore" 108.

Per gli iscritti agli ordini professionali non è, invece, previsto il periodo di tirocinio e le ore di formazione obbligatorie sono ridotte a 40.

Una volta avvenuta l'iscrizione come gestori resta comunque necessaria la formazione biennale per l'aggiornamento in materia di sovraindebitamento.

Al momento dell'iscrizione, il responsabile incaricato dal Ministero della Giustizia alla tenuta del registro, dovrà verificare anche che i gestori siano in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 8, decreto n. 202/2014.

Il legislatore, visti i requisiti richiesti, ha previsto una "situazione transitoria", per i primi tre anni di entrata in vigore del decreto, secondo la quale è permessa la nomina a Gestore di coloro che avessero avuto almeno quattro nomine in ambito giudiziario.

1.3.2. Obblighi del Gestore della Crisi

In tutto lo svolgimento della procedura, il Gestore è investito dell'obbligo di riservatezza circa tutte le informazioni apprese durante lo svolgimento del suo servizio ed ha il divieto di assumere diritti od obblighi con gli affari trattati che vadano oltre a quelli strettamente connessi con il suo incarico¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Articolo 11 comma 1 e 2, Decreto Ministeriale 202/2014

¹⁰⁸ Art. 4 Decreto Ministeriale 202 del 2014

[&]quot;1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza.

Il Gestore non appena viene nominato, inoltre, ha l'obbligo di comunicare all'Organismo l'avvenuta accettazione dell'incarico a cui deve allegare la propria dichiarazione di indipendenza, con cui attesti di non essere legato, non solo al debitore, ma neanche ad altri soggetti che abbaino interessi nell'operazione¹¹⁰.

La dichiarazione di indipendenza deve, altresì, essere resa nota al Tribunale ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il Gestore, in particolar modo, deve attestare:

- di non essere legato da rapporti di natura professionale o personale al debitore e a tutti coloro che vedano i propri interessi coinvolti nella procedura;
- 2. di non essere in una delle situazioni di cui all'articolo 2399 del codice civile, recante le Cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco¹¹¹;
- 3. di non avere prestato, negli ultimi 5 anni, alcuna attività di lavoro autonomo o subordinato a favore del debitore, ovvero aver partecipato negli organi di amministrazione e controllo.

È da sottolineare come, nel caso di nomina del Gestore attraverso richiesta all'OCC, il Tribunale si veda pervenire una dichiarazione di indipendenza da parte del Gestore, pur non essendo a conoscenza di alcuna attivazione della procedura, trovandosi così nelle condizioni di dover "accantonare" tale dichiarazione fino ad un successivo controllo che avrà luogo nel momento di presentazione del ricorso.

¹¹¹ Articolo 2399, comma 1, codice civile: "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

^{2.} Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore."

¹¹⁰ Articolo 11, comma 3 e 4, Decreto Ministeriale 202/2014

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza" Art. 2382 codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

2. Conferimento dell'incarico

Per poter accedere ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento sono previste due possibilità: attraverso il tribunale o direttamente attraverso l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 202 del 2014, era possibile accedere alla norma solo tramite istanza al Tribunale, il quale nominava un professionista facente funzioni di OCC che operava da zero nell'attività di predisposizione del piano o dell'accordo.

Questa previsione, contenuta nella legge 3 all'articolo 20 del testo originario, doveva avere carattere provvisorio, in attesa di una disciplina specifica in materia di Organismi di Composizione della Crisi, arrivata però solo nel 2014.

L'originaria versione dell'articolo 20 della legge n. 3/2012 prevedeva la possibilità di nomina, da parte del Tribunale, di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 l.f per lo svolgimento dei compiti di OCC solo per il suddetto periodo transitorio, in attesa, appunto, della disciplina dell'Organismo che avrebbe dovuto stabilire una data di fine alla "transizione".

La modificazione della legge, tramite il d.l. 179/2012 convertito nella legge 3/2012, ha però abrogato l'art. 20 e modificato l'articolo 15, ribadendo che le funzioni dell'OCC possono essere svolte da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 l.f. o da un notaio, lasciando così inalterato questo doppio binario di accesso alla normativa¹¹². Il Decreto Ministeriale n.202/2014 ha ribadito, ancora una volta, questa dicotomia di accesso alle procedure di cui all'articolo 15 comma 9 della legge 3, prevedendo che il sovraindebitato che volesse presentare una richiesta di piano o accordo potesse rivolgersi:

65

¹¹² "Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento (Legge n. 3/2012)" CNDCEC – Commissione Crisi da Sovraindebitamento – Area Procedure Concorsuali (Novembre 2016)

- al Presidente del Tribunale, il quale nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 l.f. o un notaio che svolga i compiti e le funzioni attribuiti all'OCC, o
- all'Organismo di Composizione della Crisi, il quale nomina uno dei professionisti iscritti nel proprio elenco di gestori. In questo caso viene data al sovraindebitato, tra l'altro, la possibilità di prendere visione dell'elenco dei gestori ed esprimere una preferenza per un professionista, di cui terrà conto il Referente nel conferimento dell'incarico.

Si precisa che il professionista, incaricato dal Tribunale o dal giudice, resta comunque un privato temporaneamente incaricato dal giudice, mentre l'OCC è un organismo di diritto¹¹³ ed è un ente pubblico. Ovviamente questa discrezione di scelta è possibile solo laddove sia già stato istituito un OCC.

Dovendosi svolgere la procedura per competenza territoriale, dove non sia costituito ancora alcun Organismo nel territorio, il sovraindebitato dovrà rivolgersi necessariamente al tribunale del luogo in cui risiede o ha sede principale.

Secondo alcuni giuristi si potrebbe venir meno a questa dicotomia di accesso alla normativa, attribuendo, in via esclusiva, il compito all'Organismo di Composizione della crisi, soprattutto perché quest'ultimo sarebbe in grado di designare il Gestore più idoneo a seguire il caso in questione, avendo una propria lista e conoscendo le "specializzazioni" dei vari iscritti. Il Tribunale, invece, non si trova nelle stesse condizioni "informative" e potrebbe affidare un particolare caso ad un Gestore che non ha le competenze specifiche per seguire quel particolare tipo di situazione. Per questo anche i Tribunali sarebbero d'accordo di rinunciare a questo onere di nomina, ma finché esiste questo comma 9 dell'articolo 15 la dicotomia esiste e rimane¹¹⁴.

 ^{113 &}quot;Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento (Legge n. 3/2012)" CNDCEC –
 Commissione Crisi da Sovraindebitamento – Area Procedure Concorsuali (Novembre 2016)

¹¹⁴ Sul punto il Dott. Andrea Giorgi – Dottore Commercialista alla II Giornata del "CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" presentato dall'ODCEC Ferrara, UNIFE e Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo. Il quale aggiunge: "questo comma potrebbe essere oggetto di revisioni e abolire la dicotomia di accesso, prevedendo la nomina da parte del solo OCC significherebbe investire quest'ultimo di una notevolissima e importantissima funzione, che andrebbe supportata".

3. Determinazione del compenso

Un ulteriore tema disciplinato dalla legge 3 del 2012, nonché dal Decreto Ministeriale n. 202 del 2014, che ha riscontrato numerosi dubbi e criticità è quello relativo al compenso spettante all'Organismo di Composizione della crisi, e quindi al professionista incaricato della procedura.

Il riferimento normativo primario in tema di compenso è il Decreto n.202/14, il quale stabilisce, al secondo comma del suo articolo 14, che "I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa".

Il compenso viene determinato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, tenendo conto:

- "dell'opera prestata,
- dei risultati ottenuti,
- *del ricorso all'opera di ausiliari*,
- della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni¹¹⁵,
- *della complessità delle questioni affrontate,*
- del numero dei creditori e
- della misura di soddisfazione degli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero per la liquidazione"

¹¹⁵ In merito alle tempistiche per la predisposizione degli atti richiesti, la norma non prevede nulla, nonostante la tempistica sia fondamentale, soprattutto qualora vi siano esecuzioni mobiliari in corso, ed è per questo che spesso nella pratica pervengono richieste di blocco delle procedure esecutive assieme alla presentazione dell'istanza anche se la norma chiarisce espressamente che l'effetto protettivo del patrimonio si realizza solo al momento dell'omologa. In ogni caso è importante assicurare tempi certi e definiti al sovraindebitato. Il Tribunale di Milano, ad esempio, concede 90 giorni al gestore nominato per la presentazione del piano, termine comunque prorogabile su istanza. Mentre gli Organismi nulla hanno previsto in termini temporali nei propri regolamenti, tant'è che, in mancanza di un termine, lo stesso si trova in difficoltà nel sollecitare il proprio gestore e verificarne l'operato.

Il decreto, nella determinazione del compenso, fa esplicito riferimento a quello previsto per i curatori stabilendo una riduzione di questo per una percentuale compresa tra 15 e il 40.

La misura del compenso, in sostanza, è commisurata e determinata attraverso le attività e le passività del soggetto sovraindebitato.

La misura del compenso, secondo il Decreto, deve essere comunicata al debitore, attraverso un preventivo, all'inizio della procedura, indicando, per ogni singola attività di lavoro del gestore, tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.

Questa previsione ha riscontrato numerose critiche, relative soprattutto all'obbligo di comunicazione dell'ammontare del compenso *ex-ante*, il che comporta all'Organismo, che ancora non ha iniziato la procedura, l'onere di raccogliere informazioni che gli consentano di redigere un preventivo.

Non avendo ancora accesso alle banche dati pubbliche, l'Organismo si trova in una situazione in cui deve far affidamento alla sola parola del sovraindebitato, che tipicamente procede alla compilazione, su richiesta del gestore, di un prospetto preliminare (o approssimativo) contenente le sue attività e passività, come sorta di autocertificazione, sulla base del quale l'Organismo determinerà il compenso.

Questo prospetto è indicativo ed è costruito sulla base di un interlocutore che è, comunque, un sovraindebitato e che magari per sua colpa potrebbe escludere alcuni elementi dal suo patrimonio, di cui il gestore potrebbe poi venirne a conoscenza durante lo svolgimento delle sue funzioni.

Il preventivo, una volta stilato, deve essere comunicato e sottoposto al sovraindebitato, il quale deve accettarlo per dare il via alle attività del Gestore.

Altri dubbi in materia di compenso sono legati alle modalità di pagamento e all'incertezza, se far rientrare o meno tra i crediti in pre deduzione, il compenso dell'OCC oppure no.

Facendo riferimento alle procedure concorsuali c.d. maggiori, il compenso a favore dell'Organismo dovrebbe rientrare tra i crediti in pre deduzione, tuttavia, il professionista viene così messo a forte rischio, in quanto non vi è alcun intervento da parte della giustizia, questi rischierebbe di lavorare in forma gratuita.

Tutto ciò può essere superato attraverso un accordo diretto con il sovraindebitato, che comporta una maggiore chiarezza del rapporto, nonché una maggiore identificazione dell'onere della procedura.

Tale possibilità di accordo tra il sovraindebitato e il gestore, o più specificatamente il Referente che si occupa di questi rapporti, può anche prevedere la rateizzazione dei compensi, superando le difficoltà legate al problema di far rientrare o meno il compenso in pre deduzione.

Attraverso l'accordo è, infatti, possibile dividere il pagamento in tranche, ad esempio all'ODCEC di Roma, per tutelare il lavoro dei professionisti e per il sostentamento dell'Organismo, ha previsto il pagamento di tre tranche: una prima parte alla presentazione del ricorso, la seconda al momento dell'attestazione e la terza al momento dell'omologa (quest'ultima parte in pre deduzione)¹¹⁶.

È necessario specificare, inoltre, che il pagamento del Gestore incaricato non avviene direttamente da parte del sovraindebitato, in quanto il rapporto economico intercorre tra quest'ultimo e l'Organismo di Composizione della Crisi.

Sarà poi l'Organismo ad erogare il compenso al professionista secondo le ripartizioni stabilite all'interno del regolamento dell'Organismo stesso a cui il Gestore è iscritto e che ha accettato al momento dell'iscrizione¹¹⁷.

¹¹⁶ Sul punto il Dott. Andrea Giorgi – Dottore Commercialista alla II Giornata del "CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" presentato dall'ODCEC Ferrara, UNIFE e Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo

¹¹⁷ I compensi sono tipicamente ripartiti per l'80% al gestore e il restante 20% all'Organismo per il suo funzionamento. Sul punto il Dott. Andrea Giorgi – Dottore Commercialista.

4. Sanzioni penali a carico dell'OCC

Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 3/2012, il Gestore della crisi o il professionista facente funzioni di OCC sono perseguibili penalmente, con reclusione da uno a tre anni e multa da 1.000 a 50.000 Euro, per i reati di false attestazioni e ingiustificata omissione o rifiuto di un atto d'ufficio.

La prima investe la sfera procedurale, dove è considerato reato a carico dell'OCC qualsiasi falsa attestazione circa la veridicità dei dati contenuti nelle proposte di accordo o di piano ovvero nei documenti allegati, così come la falsa attestazione in merito alla fattibilità del piano od in ogni altra relazione presentata dall'Organismo durante una delle procedure¹¹⁸.

La seconda, invece, prevede sanzione penale a carico dell'OCC qualora esso recasse danno ai creditori, direttamente o indirettamente recando danno al debitore, tramite il rifiuto ingiustificato o omissione ingiustificata di un atto del proprio ufficio.

¹¹⁸ COMMISSIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AREA PROCEDURE CONCORSUALI, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, "Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni", Roma, Luglio 2015. Scrive: "si ritiene, peraltro, che la responsabilità espressamente declinata in capo al Gestore dell'organismo, si estenderà a chi, pur non rivestendo la qualifica di componente dell'organismo, concorra con questi nella condotta penalmente rilevante."

Capitolo 4

FUNZIONI DELL'OCC IN UN CASO PRATICO

1. Le funzioni

Le funzioni attribuite agli Organismi sono molteplici ed eterogenee. Possono essere elencate scorrendo la legge n. 3/2012 nei suoi vari articoli ¹¹⁹. Gli Organismi di Composizione della Crisi:

- 1. "Ausiliano" il debitore sovraindebitato nella redazione della proposta di accordo di ristrutturazione o il debitore consumatore nella redazione della proposta di piano (articolo 7 comma 1 e 1-bis)
- 2. "Attestano" che i crediti muniti di privilegio, nel caso in cui non sia possibile la soddisfazione integrale alla scadenza, siano pagati in misura non inferiore a quella realizzabile (articolo 7 comma 1)
- 3. "Ausiliano" il sovraindebitato nella produzione della documentazione ad integrazione della proposta qualora il giudice abbia assegnato un termine per l'integrazione della domanda pena la sua inammissibilità (non previsto espressamente ma ricavabile per analogia dal comma 1 dell'articolo 7)
- 4. Presentano la proposta di accordo o di piano all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti (articolo 9 comma 1)
- Rilasciano l'attestazione sulla fattibilità dell'accordo o del piano (articolo 9 comma 3).
- 6. Comunicano ai creditori la proposta e il decreto (articolo 10 comma 1)

¹¹⁹ Filippo Verde in "Gli organismi di composizione della crisi e le sanzioni", Il sovraindebitamento, CACUCCI EDITORE, 2014

- 7. Danno pubblicità alla proposta e al decreto (articolo 10 comma 2)
- 8. Ricevono dai creditori le dichiarazioni di consenso o dissenso alla proposta (articolo 11 comma1)
- 9. Trasmettono ai creditori una relazione sui consensi espressi (articolo 12 comma 1)
- 10. Ricevono dai creditori le eventuali contestazioni (articolo 12 comma 1)
- 11. Trasmettono al giudice la relazione sui consensi e l'attestazione circa la definitiva fattibilità del piano (articolo 12 comma 1)
- 12. Propongono al giudice il liquidatore da nominare, se previsto (articolo 13 comma 1)
- 13. Risolvono le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo omologato (articolo 13 comma 2).
- 14. Vigilano sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità (comma 2).
- 15. Svolgono le funzioni di liquidatore quando disposto dal giudice (articolo 13 comma 1)
- Redigono la c.d. relazione particolareggiata da allegare alla domanda di ammissione all'eventuale procedura di liquidazione (articolo 14-ter, comma 3)
- 17. Assumono "ogni iniziativa funzionale alla predisposizione dell'accordo e all'esecuzione dello stesso" (articolo 15 comma 5)
- 18. Verificano la veridicità dei dati, sia di quelli contenuti nella proposta che in tutti i documenti ad essa allegati (articolo 15 comma 6)
- Eseguono le pubblicità ed effettuano le comunicazioni disposte dal giudice (articolo 15 comma7)

Si ricorda, inoltre, che la legge 3/2012 riconduce tutte queste funzioni all'Organismo di Composizione della Crisi, nella realtà, come sopra spiegato, tutte queste funzioni sono a carico del Gestore della Crisi perché il testo normativo non distingue le due figure ma, secondo le interpretazioni giurisprudenziali, è da intendersi che l'Organismo non possa svolgere tutte queste funzioni per ogni singola procedura in atto nel proprio territorio di competenza ed è, quindi, ogni Gestore ad avere questi doveri.

2. Il caso

Si è partiti da un caso reale per delineare una sorta di iter logico e cronologico per avvalersi della procedura, il caso si basa su una società svolgente attività commerciale che si è avvalsa della procedura di accordo di composizione da sovraindebitamento richiedendo la nomina dell'OCC mediante il Tribunale. Lo studio intende focalizzarsi sul ruolo e i compiti del Gestore della crisi piuttosto che sui dati e sulla figura del debitore, al fine di evidenziare l'eterogeneità e la numerosità dei compiti ad esso affidati in ogni singola procedura.

L'analisi si esaurisce al solo accordo di ristrutturazione dei debiti ex legge 3/2012 ma si sottolinea come il ruolo del Gestore assuma ulteriori sfaccettature qualora la nomina avvenga mediante l'Organismo di composizione della crisi o qualora la procedura fosse il piano del consumatore.

Si cercherà di dilungarsi il meno possibile sulla procedura in sé, già analizzata nel capitolo precedente, cercando invece di sottolineare dove il Gestore deve intervenire e le modalità con cui deve farlo.

Si precisa che i dati personali dei soggetti coinvolti nel caso qui analizzato sono stati cancellati per motivi di privacy.

2.1. La società in nome collettivo sotto-soglia

Il caso seguito e qui analizzato è il caso di una società di persone, più precisamente una società in nome collettivo formata da tre soci, che ha richiesto ed ottenuto, nell'anno 2015, l'accesso alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti ex legge 3 del 2012.

Ricordiamo che la società in nome collettivo è una società in cui "tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali" così come stabilito dall'articolo 2291 del codice civile che prevede altresì l'inefficacia di qualsiasi patto nei confronti di terzi volto alla limitazione della responsabilità.

Alla luce di ciò è chiaro che un eventuale dichiarazione di fallimento della società veda estendere i propri effetti anche a tutti i soci della stessa, avendo essi autonomia patrimoniale imperfetta.

La società in questione svolge attività di marketing qualificabile, ai fini dell'analisi, come attività commerciale e trovandosi insolvente ha espresso la necessità di rimediare al proprio sovraindebitamento attraverso una delle procedure concorsuali previste dalla normativa italiana.

Per definire a quale tipologia di procedura ricorrere è innanzitutto risultato opportuno valutare la società in termini quantitativi, essendo esercente di attività commerciale, attraverso l'analisi dei bilanci depositati¹²⁰, ai fini di determinare se essa rientrava o meno nella sfera di applicazione della legge fallimentare.

Come meglio illustrato al Capitolo 1 della presente esposizione i limiti quantitativi fissati dall'articolo 1 del Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267 sono sette:

L'analisi dei dati e la valutazione delle possibilità di accesso all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex legge 3/2012 è avvenuta con l'ausilio di un dottore commercialista esperto in materia

Tabella 1

		Limiti legge fallimentare	Valori di bilancio S.n.c. ¹²¹
1	Indebitamento anno N	< 500.000	111.127,40
2	Attivo patrimoniale anno N	< 300.000	12.563,74
3	Attivo patrimoniale anno N-1	< 300.000	19.185,81
4	Attivo patrimoniale anno N-2	< 300.000	28.179,00
5	Ricavi lordi anno N	< 200.000	54.086,21
6	Ricavi lordi anno N-1	< 200.000	76.995,11
7	Ricavi lordi anno N-2	< 200.000	88.789,17

I limiti quantitativi sono risultati inferiori rispetto a quelli previsti per l'accesso alle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto n. 267/1942 perciò è da ritenersi che la Società possa accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012¹²².

Trattandosi però di società che ha debiti non estranei all'attività imprenditoriale è chiaramente esclusa dall'ambito di applicazione del piano del consumatore, ha dovuto, pertanto, optare per l'accordo di ristrutturazione dei debiti per cessazione di attività ex legge 3/2012.

¹²¹ Valori ricavati dai bilanci depositati dall'istante

¹²² Si ricorda che la legge 3/2012 individua i destinatari delle procedure in essa contenute in modo indiretto, cioè prevedendo l'accesso a quei soggetti a cui "non è applicabile la legge fallimentare e a quelli per cui il ricorso alle procedure concorsuali è per espressa previsione di legge inibito" ai sensi dell'articolo 6 legge 3/2012.

2.2. Nomina del gestore

Il primo passo da compiere per potersi avvalere della suddetta procedura è quello di richiedere l'ausilio di un Organismo di Gestione della crisi o più precisamente di un Gestore della crisi.

Si ricorda che a tal fine è prevista una dicotomia di accesso alla procedura: attraverso il tribunale che nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. o di un notaio che svolga le funzioni di Organismo di Composizione della crisi, o direttamente attraverso l'OCC che provvede alla nomina di uno dei professionisti iscritti nel proprio elenco di gestori¹²³.

Dato che al momento di avvio della procedura non risultavano istituiti e/o iscritti nel registri tenuti presso il Ministero di Grazie e Giustizia ai sensi dell'art. 15 comma primo e secondo L. 3/2012 Organi di Composizione della crisi aventi i requisiti di indipendenza e professionalità richiesti dalla predetta normativa è divenuto opportuno presentare ricorso al giudice ex art. 15 L. 3/2012 ai fini di richiedere che lo stesso provvedesse alla nomina di un professionista facente funzione di OCC in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge fallimentare (cioè coloro che possono svolgere la funzione di Curatore nelle procedure fallimentari)¹²⁴.

Dal testo dell'articolo 6 della suddetta legge non si evincono con chiarezza le modalità di scelta e/o individuazione dell'organismo di composizione della crisi, sicché può ragionevolmente ritenersi che il debitore possa individuare ¹²⁵ il professionista incaricato per svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, a patto che la nomina avvenga da parte del Giudice.

¹²³ Per gli approfondimenti si rimanda al Capitolo 3 punto 2. Conferimento dell'incarico della presente.

¹²⁴ Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b)studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c)coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento."

¹²⁵ E non designare come invece avviene nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione del debitor previsti dalla legge fallimentare.

Lo stesso vale anche se si volesse accedere alla procedura tramite l'altro canale a disposizione, infatti, nulla vieta al debitore di recarsi dall'Organismo di composizione della crisi e prendere visione dell'elenco dei gestori ad esso iscritti ai fini di indicare un nominativo.

Sottinteso è che tale professionista, anche se individuato dall'istante, debba trovarsi in una situazione di terzietà rispetto ad esso ma anche rispetto ai creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono coinvolti nella procedura, dovendo necessariamente essere in possesso del requisito di indipendenza ex art. 67 terzo comma lettera d) della legge fallimentare¹²⁶.

Il sovraindebitato, nel caso, ha quindi provveduto non solo a presentare ricorso ex art. 15 legge 3/2012 ai fini di richiedere la nomina di un gestore della crisi ma ha anche individuato un professionista (avvocato in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.) a suo parere idoneo ad ausiliario nella predisposizione della proposta di accordo, nonché idoneo ad aiutarlo professionalmente nella risoluzione della situazione di sovraindebitamento e a curare tutti gli adempimenti necessari ex lege.

Nello stesso documento, l'istante ha, inoltre, eletto un professionista di fiducia che la rappresentasse con giusta procura e difendesse nella procedura ed in ogni sua fase successiva e grado. Il legislatore nulla ha previsto in merito all'obbligatorietà dell'assistenza legale per questo tipo di procedura, alcuni Tribunali, infatti, ritengono insanabile la richiesta non assistita in quanto non garantisce il diritto alla difesa e il principio del contraddittorio propri del giusto processo costituzionalmente stabilito 127.

Data la presenza di tutti i requisiti necessari alla nomina di un Organismo di Composizione della Crisi, il giudice esecutivo delegato dal Tribunale ha provveduto alla nomina del professionista indicato dall'istante ai fini di svolgere il ruolo di gestore della crisi e dare avvio alla procedura.

127 Per approfondimenti in tema di assistenza legale si rimanda al Capitolo 2 al paragrafo dedicato al

deposito della proposta di accordo della presente trattazione

 $^{^{126}}$ Il professionista è ritenuto indipendente quando è assente alcun legame con il debitore o con coloro che hanno interesse nell'operazione in questione, cioè non intercorre alcun rapporto né di natura personale né professionale tali da compromettere l'indipendenza del giudizio dello stesso.

2.3. Accettazione e indipendenza

Entra a questo punto nella procedura il Gestore della Crisi, investito di un ruolo centrale, che viene coinvolto a 360 gradi dall'inizio all'omologa dell'accordo, ma anche, successivamente, per il controllo della sua corretta esecuzione.

Il primo fondamentale compito che il Gestore nominato si trova a svolgere è quello di far reperire al Giudice che ha provveduto alla nomina la lettera di accettazione dell'incarico, mediante verifica dell'insussistenza di cause di incapacità o incompatibilità, con annessa dichiarazione di indipendenza, con cui dichiara:

- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- di non aver prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali è' unito in associazione professionale, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo¹²⁸.

2.4. Autorizzazione all'accesso alle banche dati

Il Gestore che voglia procedere allo svolgimento del suo compito, assieme alla dichiarazione di indipendenza, deve esperire una richiesta, indirizzata allo stesso giudice delegato, per ottenere un'autorizzazione all'accesso alle banche dati pubbliche ¹²⁹ al fine di poter ottenere tutte le informazioni necessarie alla predisposizione dell'accordo, nonché fondamentali per l'attestazione della veridicità dei dati necessaria ad emettere la relazione particolareggiata a favore del giudice e dei creditori coinvolti.

¹²⁸ Ilsovraindebitamento.it

¹²⁹ Per i dettagli relativi all'accesso alle banche dati pubbliche si rimanda al Capitolo 3 della presente trattazione in tema di funzioni dell'organismo di composizione della crisi

L'accesso alle banche dati pubbliche può essere visto come un diritto dell'organismo di composizione della crisi in quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 15 della legge 3/2012, secondo cui "per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche".

Data l'eterogeneità e la numerosità dei compiti attribuiti all'Organismo (e, soprattutto, al Gestore della Crisi) dall'inizio alla fine della procedura, il legislatore ha voluto dare un ausilio a questi, consentendogli l'accesso alle banche dati pubbliche, previa autorizzazione del giudice, in modo da agevolare l'acquisizione delle informazioni necessarie alla predisposizione dell'accordo o piano, nonché alla relativa attestazione.

Il lavoro del Gestore della Crisi è un lavoro che deve andare a fondo della situazione del sovraindebitato e, dunque, vi è la necessità di conoscere tutta una serie di informazioni che siano di supporto alla ricostruzione del passato del debitore e consenta un analisi precisa di tutti gli atti posti in essere da questo negli ultimi anni.

La previsione del legislatore è stata sicuramente necessaria ma di difficile applicazione, nel senso che il legislatore, prevedendo ciò, non ha tuttavia chiarito o semplificato l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati pubbliche, perciò per poter accedere alle informazioni in esse contenute è necessario che il Gestore venga autorizzato dal Tribunale, non essendo prevista una specifica piattaforma ad esso dedicata per l'esperimento delle sue funzioni.

Alcuni professionisti avanzano la richiesta di costituzione di una piattaforma dedicata al Gestore. In un modo perfetto, infatti, una volta nominato, il gestore dovrebbe già avere la possibilità di accedere ad una piattaforma dedicata in modo da avere immediato accesso a tutte le informazioni necessarie al caso¹³⁰. Ad oggi tutto questo non risulta

¹³⁰ Sul punto il Dott. Andrea Giorgi – Dottore Commercialista alla II Giornata del "CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" presentato dall'ODCEC Ferrara, UNIFE e Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo

però possibile, ed anzi, questa previsione legislativa risulta piuttosto una complicanza dell'incarico, per diverse ragioni.

Nel caso in cui il gestore venga nominato direttamente dal proprio Organismo di composizione della crisi di appartenenza, la norma non chiarisce chi debba richiedere l'autorizzazione al giudice. La norma parla sempre di Organismo ma, come più volte sottolineato, fa anche coincidere l'Organismo con il Gestore. Nella pressi attuale è il Referente, che presenta la richiesta di accesso al Tribunale da parte del Gestore nominato. Il Referente, richiedendo l'autorizzazione, anticipa i costi necessari, mettendoli poi in conto al sovraindebitato. Costi quantificati inizialmente in 70 euro, poi passati a circa 98 euro, creando ulteriori dubbi e criticità attorno alla previsione normativa, che non prevede alcuna esenzione di diritti sulla procedura.

Vi sono ancora dubbi, inoltre, su quale sezione del Tribunale sia competente a ricevere tale richiesta, si è ritenuto competente l'ufficio di volontaria giurisdizione, anche se dal punto di vista organizzativa, l'istanza viene poi girata alla sezione fallimentare del Tribunale¹³¹.

Nella richiesta da presentare, il professionista facente funzioni di Organismo di gestione della crisi deve sottolineare la sua necessità di accesso

"all'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrale rischi, alla centrale di allarme interbancaria, all'archivio informatizzato degli assegni e ad ogni altra banca dati, anche tributaria, compreso l'archivio centrale informatizzato" i ai fini di verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, nonché nei documenti allegati, ai fini di attestare la fattibilità della proposta stessa.

_

¹³¹ Sul punto il Dott. Andrea Giorgi – Dottore Commercialista alla II Giornata del "CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" presentato dall'ODCEC Ferrara, UNIFE e Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo

¹³² di cui all'art. 15 comma 10 legge 27 gennaio 2012 n. 3

2.5. Ausilio al debitore sovraindebitato

Il Gestore, entrato così nel vivo della procedura, deve raccogliere tutte le informazioni necessarie a ricostruire la situazione economico-finanziaria del sovraindebitato, attraverso i documenti reperiti nelle banche dati pubbliche, nonché attraverso numerosi colloqui con il debitore, con il fine di ausiliare quest'ultimo nel delicato compito di predisposizione della proposta ai creditori, ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 7 L. 3/2012.

Il Gestore deve a sua volta verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex legge 3/2012 ai fini di consigliare al debitore quale sia la miglior procedura da intraprendere per superare la crisi da sovraindebitamento. Nel caso ha riscontrato che:

- Il debitore è in possesso del presupposto soggettivo¹³³ di cui all'articolo 7 della suddetta legge in quanto trattasi di società di persone esercente attività commerciale non assoggettabile a procedure concorsuali per mancanza dei limiti oggettivi di fallibilità. A tal proposito il gestore ha provveduto ad assicurarsi la veridicità dei dati dichiarati dal debitore così come da Tabella 1.
- Il debitore è in possesso del presupposto oggettivo¹³⁴ versando in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lettera a), L. 3/2012, cioè si trova in una posizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
- Non sussistono condizioni ostative¹³⁵ in quanto il debitore non ha mai fatto ricorso prima alla presente procedura ne tanto meno è soggetto a procedure diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012.

¹³³ Per i dettagli in merito al presupposto soggettivo si rimanda al Capitolo 1, paragrafo 3.1. della presente trattazione

¹³⁴ Per i dettagli in merito al presupposto oggettivo si rimanda al Capitolo 1, paragrafo 3.2. della presente trattazione

¹³⁵ Per i dettagli in merito alle condizioni ostative che precludono l'accesso alla procedura si rimanda al Capitolo 1, paragrafo 3.3. della presente trattazione

Il Gestore ha poi ausilitato il debitore nella predisposizione della proposta, avvalendosi dell'aiuto professionale del commercialista eletto da quest'ultimo come suo difensore; il testo normativo, infatti, si limita ad attribuire al Gestore il compito di "assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano" e ciò sta a significare che può redigere lui stesso la proposta, può riceverla già predisposta dal debitore o dai consulenti di questo, dovendone solo verificare l'idoneità e i contenuti¹³⁶.

Il professionista facente funzioni OCC ha dovuto adoperarsi per stilare una elenco dei creditori, attraverso anche la richiesta di conferma ai creditori stessi del loro credito, che comprendesse le somme dovute, in termini di capitale, interessi e spese, nonché le eventuali cause di prelazione e garanzie.

Il Gestore, nello stilare l'elenco dei creditori, è tenuto ad effettuare indagini di propria iniziativa, oltre alle interviste con il debitore, tali indagini devono coinvolgere: visura camerale, protesti, catastali, richieste dei carichi pendenti ad Equitalia, agli enti locali per i tributi, INPS, INAIL, enti previdenziali di categoria, agenzia dell'entrate, ecc.

Dall'analisi di tutti questi elementi, il professionista facente funzione di OCC è stato in grado di determinare un ammontare debitorio complessivamente pari a Euro 111.127,40, di cui:

- Euro 21.007,29 muniti di privilegio, e
- Euro 90.121,11 al chirografo

A cui si aggiungono Euro 12.000 di spese necessarie alla procedura, da considerarsi in pre deduzione, per un ammontare debitorio complessivo di Euro 123.127, 40.

82

¹³⁶ Sul punto MICHELOTTI F. in "Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento"

La norma prevede che siano da considerarsi prededucibili¹³⁷ tutti quei crediti sorti in funzione della procedura, ciò significa non solo quelli spettanti all'Organismo di composizione della crisi o del professionista facente funzioni, ma anche tutti quelli a favore di altri professionisti (come il difensore o i periti) e altri di carattere finanziario che siano legati da un rapporto causale con l'apertura e lo svolgimento della procedura¹³⁸.

Ai fini della determinazione del fabbisogno del piano e della stesura della proposta, è stato poi necessario per il Gestore, valutare l'attivo da poter destinare a liquidazione; a tal fine la norma stabilisce che è compito del professionista redigere un inventario dei beni mobili ed immobili del debitore, nonché dei suoi crediti e delle altre attività immateriali, avvalendosi anche di periti per la stima dei valori di tali elementi.

Il Gestore ha determinato un attivo liquidabile di Euro 12.563,74, così suddiviso:

- Attrezzature Euro 10.113,74
- Cassa Euro 100.00
- Partecipazioni Euro 100,00
- Crediti verso Clienti Euro 2.250,00

della crisi nelle procedure di sovraindebitamento"

Dovendo accertare la veridicità dei dati di bilancio il Gestore della Crisi ha provveduto a contattare esperti del settore che effettuassero una stima dei beni strumentali.

Dalla valutazione di questi, è risultato un valore eccessivo e non prontamente liquidabile delle attrezzature, il cui valore, ai fini del piano, è stato ridotto ad Euro 2.000,00 riducendo l'attivo liquidabile complessivo ad Euro 4.450.

¹³⁸ Sul punto MICHELOTTI F. in "Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione

¹³⁷ Sono prededucibili i crediti che devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti, ma dopo il soddisfacimento dei creditori pignoratizi ed ipotecari per il ricavato dei beni oggetto della loro

Attraverso i colloqui con i tre soci illimitatamente responsabili, il Gestore della Crisi ha poi valutato la situazione di essi ed, in particolare, le risorse finanziarie a loro disposizione che potessero essere destinate al soddisfacimento della massa creditoria. I soci si sono resi disponibili ad erogare le seguenti cifre ai fini della soddisfazione della massa creditoria:

- il Socio A si è reso disponibile ad erogare Euro 21.500 ricavati mediante prestito parentale,
- il Socio B si è reso disponibile a disporre a favore del piano Euro 500 per 43 mesi essendo destinatario di pensione minima erogata dall'INPS,
- il Socio C, disoccupato, ma essendo impegnato nella gestione di una cooperativa e percependo da questo un rimborso spese, si è reso disponibile a corrispondere Euro 500 per 43 mesi, anche mediante l'intervento del proprio coniuge.

Le cifre messe così a disposizione dai soci illimitatamente responsabili ammonterebbe quindi ad Euro 64.500,00 a cui si andrebbero ad aggiungere l'incasso dei crediti e l'alienazione dei beni strumentali non necessari alla prosecuzione dell'attività per Euro 4.450,00, per un totale di attivo a disposizione per il soddisfacimento del ceto creditorio di Euro 68.950,00.

Tutto questo permette un pagamento integrale dei crediti in pre deduzione per Euro 12.000 ed un pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio per Euro 21.007,29, rimanendo Euro 35.942,71 da destinare al pagamento dei creditori chirografari che permetterebbe una soddisfazione degli stessi in misura pari al 39,80%.

Il Gestore della Crisi ha verificato le situazioni dei Soci e valutato la proposta come la miglior proposta formulabile dal debitore, dato che nessuno dei Soci ha proprietà personali tali da garantire una maggior soddisfazione del ceto creditorio, nonché rispettosa del requisito inderogabile del pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio di cui all'articolo 7 Legge 3/2012.

Il debitore, coadiuvato dall'assistente legale ed ausiliato dal Gestore della Crisi, ha provveduto quindi a stendere la proposta¹³⁹, prevedendo i seguenti pagamenti per il primo mese:

- pagamento di Euro 12.000 da imputarsi ai creditori in prededuzione
- pagamento di Euro 9.500 da suddividere in percentuale relativa per ogni singolo creditore privilegiato
- pagamento di Euro 1000,00 da suddividere in percentuale relativa per ogni singolo creditore privilegiato

Successivamente resterebbero ancora da pagare Euro 10.507,29 per creditori muniti di privilegio che verrebbero saldati in n. 11 rate da Euro 1000,00 cadauna, arrivando ad un integrale pagamento dei creditori muniti di privilegio entro un anno¹⁴⁰.

			Mese 1		
Pagamenti		Imputazione ai creditori		debiti rimanenti:	
Socio A	21500	12000	prededucibili	prededucibili	0
		9500	privilegio	privilegiati	10500
Socio B	500	In % relativa per ogni privilegiato		chirografari	35868
Socio C	500	In % relativa per ogni privilegiato			
	•	•	Mese 2		•
Pagamenti		Imputazione ai creditori		debiti rimanenti:	
Socio B	500	In % relat	iva per ogni privilegiato	privilegiati	9500
Socio C	500	In % relativa per ogni privilegiato		chirografari	35868
			Mese 3		ı
Pagamenti		Imputazione ai creditori		debiti rimanenti:	
Socio B	500	In % relati	iva per ogni privilegiato	privilegiati	8500
Socio C	500	In % relat	iva per ogni privilegiato	chirografari	35868

_

¹³⁹ La proposta è stata presentata sotto forma di relazione dell'esperto, nel caso il commercialista incaricato dell'assistenza legale (Appendice 4). Si sottolinea che non è fatto obbligo di presentare la proposta in questo modo, tuttavia è solitamente più apprezzata sia dai creditori destinatari che dal giudice esecutivo e può rendere più facile i processi di valutazione e votazione.

¹⁴⁰ Si ricorda che i creditori privilegiati dovrebbero essere pagati per intero alle scadenza, fatta salva la situazione di incapienza del bene oggetto di garanzia, dove il creditore viene retrocesso a chirografo per la parte incapiente, e il caso di moratoria annuale di pagamento dei creditori privilegiati qualora vi sia un accordo in continuazione dell'attività, per cui è previsto il pagamento dei privilegiati gradualmente entro e non oltre un anno. Per approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del contenuto della proposta.

		Mese 4		
Pagamenti		Imputazione ai creditori	debiti riman	enti:
Socio B	500	In % relativa per ogni privilegiato	privilegiati	7500
Socio C	500	In % relativa per ogni privilegiato	chirografari	35868
		Mese 5	•	•
Pag	amenti	Imputazione ai creditori	debiti riman	enti:
Socio B	500	In % relativa per ogni privilegiato	privilegiati	6500
Socio C	500	In % relativa per ogni privilegiato	chirografari	35868
	<u> </u>	Mese 6		•
Pag	amenti	Imputazione ai creditori	debiti rimanenti:	
Socio B	500	In % relativa per ogni privilegiato	privilegiati	5500
Socio C	500	In % relativa per ogni privilegiato	chirografari	35868
	1	Mese 7	1	<u>'</u>
Pagamenti		Imputazione ai creditori	debiti riman	enti:
Socio B	500	In % relativa per ogni privilegiato	privilegiati	4500
Socio C	500	In % relativa per ogni privilegiato	chirografari	35868
		Mese 8		
Pagamenti		Imputazione ai creditori	debiti riman	enti:
Socio B	500	In % relativa per ogni privilegiato	privilegiati	
Socio C	500	In % relativa per ogni privilegiato	chirografari	35868
		Mese 9		
Pagamenti		Imputazione ai creditori	debiti rimanenti:	
Socio B	500	In % relativa per ogni privilegiato	privilegiati	2500
Socio C	500	In % relativa per ogni privilegiato	chirografari 3	
		Mese 10	•	
Pagamenti		Imputazione ai creditori	debiti rimanenti:	
Socio B	500	In % relativa per ogni privilegiato	privilegiati	1500
Socio C	500	In % relativa per ogni privilegiato	chirografari	35868
	<u> </u>	Mese 11 ¹⁴¹		•
Pagamenti		Imputazione ai creditori	debiti riman	enti:
Socio B	500	In % relativa per ogni privilegiato	privilegiati	500
Socio C	500	In % relativa per ogni chirografo	chirografari	35868
<u> </u>	<u>L</u>	Mese 12	ı	I

¹⁴¹ Dall'undicesimo mese verranno saldati i debiti nei confronti dei creditori privilegiati ed inizierà il pagamento dei chirografi. Le rate vengono destinate, infatti, una (500 Euro) a saldo del privilegio e l'altra (500 Euro) in % relativa per ogni chirografario.

Pagamenti		Imputazione ai creditori	debiti rimanenti:	
Socio B	500	In % relativa per ogni chirografo	privilegiati	0
Socio C	500	In % relativa per ogni chirografo	chirografari	35368

Al termine della corresponsione del debendo al privilegio, si provvederebbe al pagamento rateale dei creditori chirografari per il rimanente periodo di mesi 32¹⁴² e per un totale di Euro 32.000,00.

Mese 43 ¹⁴³				
Pagamenti		Imputazione ai creditori	debiti rimanenti	
Socio B	500	In % relativa per ogni chirografo	privilegiati	0
Socio C	500	In % relativa per ogni chirografo	chirografari	4368

Per legge è, infatti, stabilito il "vincolo della graduazione dei crediti" tale per cui i creditori chirografari non possono essere pagati finché non è stato integralmente pagato il debito nei confronti dei creditori prelatizi¹⁴⁴.

Le cifre mancanti per il soddisfacimento finale dei chirografi sono quelle derivanti dalla liquidazione dell'attivo che avverrà secondo i tempi di mercato, comunque non oltre l'anno, ai fini del pagamento totale degli impegni assunti. Nei diversi tipi di valutazioni il Gestore della crisi è risultato fondamentale grazie alla sua professionalità che ha permesso di stilare la miglior proposta che tutelasse tutti gli interessi in gioco.

2.6. Relazione particolareggiata

Una volta ausiliato il debitore nella predisposizione della proposta è necessario che il Gestore della crisi stili il suo giudizio in merito a tale proposto e ciò avviene mediante la c.d. *relazione particolareggiata* di cui all'art. 9.3-bis della Legge 3/2012 che deve

¹⁴² il pagamento dei creditori chirografari comincia dal undicesimo mese fino al quarantatreesimo

¹⁴³ IL PIANO POTREBBE PREVEDERE UNA IMPUTAZIONE DIVERSA PER QUANTO CONCERNE LA CORRESPONSIONE DEI CHIROGRAFI IN DIPENDENZA DEI TEMPI DI ALIENAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DI RISCOSSIONE DEI CREDITI

¹⁴⁴ Fatto salvo il caso di degradazione a chirografo in caso di incapienza del bene oggetto di garanzia, accompagnato da attestazione di merito dell'Organismo di composizione della crisi. Per approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del contenuto atipico della proposta di accordo della presente.

essere necessariamente allegata al ricorso ex art. 6, pena inammissibilità della domanda.

La relazione da allegare al ricorso è una relazione di tipo provvisorio, a cui seguirà una relazione definitiva da depositare al momento dell'udienza, qualora sia stato raggiunto il quorum, con la funzione di garanzia per i creditori¹⁴⁵.

Lo scopo di tale relazione è quello di fornire a tutti i creditori e al giudice tutte le informazioni necessarie all'espressione di un voto consapevole, perciò contiene elementi che riguardano la fattibilità dell'accordo, cioè elementi a supporto dell'effettiva capacità del debitore di rispettare tutti gli impegni derivanti dalla proposta.

Per poter stilare tale relazione, il Gestore deve partire dai dati contabili di cui è a disposizione ed è quindi necessario che, all'interno della stessa, attesti anche la veridicità dei dati da lui in possesso e utilizzati per valutare la fattibilità.

L'attestazione dell'Organismo ha come base proprio i dati contenuti nella proposta, nonché le altre informazioni ed elementi di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento del suo incarico, è necessario, perciò, che verifichi ed attesti la veridicità dei dati contenuti in tutta la documentazione a supporto della proposta.

Il Gestore della Crisi nel predisporre la relazione deve, innanzitutto, indirizzarla alla cancelleria di volontaria giurisdizione del Tribunale competente e se, come nel caso, nominato ex art. 15 L. 3/2012 deve indirizzarla allo stesso giudice che ha provveduto alla nomina¹⁴⁶, già incaricato del procedimento in esame.

¹⁴⁶ Si precisa questo punto perché nel caso la nomina avvenisse direttamente tramite l'Organismo di Composizione della Crisi, il Tribunale non verrebbe a conoscenza della procedura in essere fintanto che non verrà presentato il ricorso ex art. 6 L. 3/2012, perciò non vi sarà ancora un giudice esecutivo incaricato di quella specifica procedura a cui indirizzare la relazione.

¹⁴⁵ Questa funzione di garanzia è, invece, demandata ad un professionista indipendente, diverso dal debitore o dal consulente, nelle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare (concordato, accordo e piano di risanamento), mentre è anch'essa in capo all'OCC nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3 del 2012, ampliando così i conflitti di interesse e il profilo di criticità che aleggia intorno alla figura dell'OCC. Sul punto MICHELOTTI F. in "Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento"

Il Gestore della crisi deve rendere noto al Tribunale ed ai creditori l'oggetto delle sue verifiche, cioè deve indicare all'interno della relazione tutto ciò che ha sottoposto al vaglio, ai fini di esprimere un giudizio circa la veridicità dei dati, di conseguenza della fattibilità della proposta.

Nel caso, il Gestore ha evidenziato lo stato di sovraindebitamento (ex art. 6 L. 3/2012) del debitore che si trova in una situazione di rilevante difficoltà tale per cui è definitivamente incapace di adempiere, regolarmente, alle proprie obbligazioni, nonché l'effettiva sussistenza del requisito soggettivo per l'accesso alla procedura, come più sopra.

Il Gestore ha poi specificato di aver provveduto a verificare l'assenza di cause ostative¹⁴⁷ che impediscano al debitore di avvalersi dell'accordo di composizione da sovraindebitamento, cioè il gestore ha verificato che il debitore:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge 3/2012
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo
 I della Legge 3/2012
- il debitore non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge 3/2012.

Il Gestore deve indicare nella relazione se il debitore si è impegnato a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all'Organismo di composizione della crisi per la ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale, infatti questo elemento andrà a condizionare il giudizio di meritevolezza da parte del giudice.

Essendo l'esdebitazione il fine ultimo della procedura ed essendo esso un "premio" di grande valore, è necessario che vi sia un certo grado di meritevolezza di colui al quale viene concesso e tale meritevolezza è soprattutto frutto del livello di colposità nell'assunzione delle obbligazioni antecedenti la procedura: è anche frutto del

_

¹⁴⁷ Di cui al capitolo 1, paragrafo 3.3 delle condizioni ostative della presente trattazione

comportamento del debitore durante la procedura stessa: più egli manterrà un atteggiamento collaborativo ed onesto, nei confronti del gestore e dei suoi creditori, più potrà contare su un giudizio positivo in tal senso.

Il Gestore nella sua relazione deve sintetizzare i contenuti della proposta sottolineando le modalità e le tempistiche dell'impegno ad adempiere dei soci e deve esprimere l'adeguatezza di tale proposta ai prescritti di legge: deve ciioè verificare l'inclusione di tutti i crediti nella procedura ed il corretto rispetto degli ordini di preferenza.

Nel caso, il Gestore ha verificato che l'impegno preso dai soci con la proposta consente il soddisfacimento dei seguenti crediti in ordine di preferenze:

- del 100% del compenso dell'Organismo di Composizione della crisi e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura (calcolate in prededuzione) e da liquidarsi contestualmente alla presentazione della relazione;
- del 100% delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano, comprese le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli incarichi conferiti per l'introduzione del procedimento;
- 3. del 100% dei crediti assistiti da cause di prelazione (imposte, tasse, contributi) al netto di sanzioni ed interessi, salvo eventuali rinunce;
- 4. dei creditori chirografari, in misura percentuale (39,80%).

Dopo tutta questa serie di informazioni, il Gestore della Crisi deve esprimere il suo giudizio riguardo la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

In merito all'attendibilità delle informazioni, il professionista incaricato deve dare evidenza dei risultati della sua attività di riscontro dei dati forniti nella domanda con le informazioni reperibili negli uffici tributari, dell'anagrafe tributarie e delle banche dati pubbliche, oltre a quelle direttamente messe a disposizione dei creditori.

I risultati di queste verifiche dovrebbe consentire al Gestore di attestare:

- che i dati esposti nella domanda nonché nell'ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all'art.9 comma 3 L. 3/2012 trovano sostanzialmente corrispondenza con i dati indicati dal debitore;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti che possano far ritenere ipotesi di realizzo non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della proposta.

Se è in grado di attestare questi elementi circa la veridicità delle informazioni, dovrebbe essere altresì in grado di attestare la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta; se cioè appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e se si fonda su ipotesi realistiche prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Occorre precisare che la norma non specifica l'obbligatorietà di una attestazione positiva.

L'attestazione può essere, infatti, anche negativa che è dovuta, soprattutto, laddove vi sia una nomina del professionista da parte del giudice, perché tale nomina impone al Gestore la presentazione di un documento necessario e propedeutico ai fini dell'erogazione del compenso.

Qualora la nomina sia avvenuta da parte dell'Organismo, il Gestore incaricato che si renda conto di non riuscire ad attestare, dovrà redigere una relazione al solo Referente, contenente le opportune valutazioni e motivazioni di una mancata attestazione, soprattutto per motivi di responsabilità.

In questo secondo caso, la presentazione di un attestazione negativa al Giudice non avrebbe senso, poiché questi non è a conoscenza ancora della procedura in atto.

Nella nomina attraverso l'OCC, il Giudice viene a conoscenza della procedura solo al momento della presentazione del ricorso o nel momento in cui viene richiesto l'accesso alle banche dati pubbliche, ed è per ciò che è, quanto meno, dovuta la relazione al Referente, soprattutto per tutelarsi da un eventuale comportamento scorretto del sovraindebitato, che non vedendosi attestare il piano dall'Organismo di Composizione della Crisi, si rivolga al giudice per la nomina di un altro Gestore¹⁴⁸.

2.7. Ricorso ex art.6 L. 3/2012

Il ricorso è l'elemento giudiziario con cui si incardina tutta la procedura e costituisce elemento di ammissibilità, assieme alla proposta e al piano sottostante ad essa.

Il ricorso va presentato presso il Tribunale competente e, nel caso, indirizzato al giudice incaricato della procedura.

Chiaro è che nel caso in cui la nomina del professionista non fosse avvenuta mediante tribunale ma bensì mediante contatto diretto con l'Organismo di composizione della crisi, il ricorso dovrebbe essere presentato sempre presso la cancelleria di volontaria giurisdizione del Tribunale competente, ma senza indicazione del giudice, in quanto, nel caso di nomina mediante OCC, il Tribunale viene a conoscenza della procedura solamente nel momento in cui viene presentato il ricorso ex art. 6 per l'ammissibilità della procedura e non verrebbe coinvolto precedentemente. Rimane del tutto ignaro della situazione, se non quando gli viene recapitata la dichiarazione di indipendenza del gestore e la richiesta di autorizzazione all'accesso alle banche dati pubbliche ma senza le specifiche del caso.

Il ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in ogni modo, deve contenere tutte le informazioni stabilite dalla

92

¹⁴⁸ Sul punto il Dott. Andrea Giorgi – Dottore Commercialista alla II Giornata del "CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" presentato dall'ODCEC Ferrara, UNIFE e Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo

legge, quali: l'indicazione del debitore; il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivo; l'assenza di condizioni ostative che precludano l'accesso alla procedura¹⁴⁹.

Al ricorso, pena inammissibilità, devono essere allegati:

- 1. La proposta di accordo
- 2. Elenco dei creditori con somme dovute
- 3. Elenco dei beni nel debitore
- 4. Atti di disposizione degli ultimi 5 anni
- 5. Bilanci degli ultimi 3 anni
- 6. Relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi
- 7. Elenco spese sostentamento della famiglia 150

Nel presente ricorso l'istante-debitore, coadiuvato dal professionista nominato come gestore della crisi, hanno richiesto al giudice, vista la sussistenza dei presupposti e visti i contenuti dei documenti allegati, di fissare un udienza entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta con decreto ex art. 10.1 legge 3/2012, nonché di disporre le idonee forme di pubblicità e trascrizione del decreto, a carico del professionista facente funzione di OCC.

L'istante, infine, ha richiesto al giudice di disporre la protezione del patrimonio, cioè il divieto di iniziare o perseguire le azioni esecutive individuali, ordinare sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, fintanto che il provvedimento di omologa non diverrà definitivo.

¹⁴⁹ La disciplina della legge 3/2012 si caratterizza, in particolar modo, per il fatto che l'unico soggetto promotore, cioè colui che è legittimato a presentare domanda di instaurazione della procedura, è il solo soggetto debitore sovraindebitato. Questo comporta un'inversione dell'onere della prova, rispetto all'istruttoria fallimentare, pertanto spetterà al debitore fornire la prova di essere in possesso dei requisiti necessari per usufruire della procedura, mentre spetterà al giudice la sola valutazione di ammissibilità della proposta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, legge 3/2012.

¹⁵⁰ Per i dettagli si rimanda al Capitolo 2, paragrafo 2.1. del deposito della proposta

In concomitanza con il deposito del ricorso presso il Tribunale, o comunque non oltre tre giorni, è fatto obbligo, a carico del Gestore della crisi, di presentare la medesima documentazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti.

Per questo motivo è necessario che la proposta contenga, ai sensi del primo comma dell'articolo 9, la situazione fiscale del debitore, comprensiva di eventuali contenziosi pendenti.

Ai fini della ricostruzione di tale situazione, è necessario che il Gestore svolga un'indagine approfondita per delineare la posizione del sovraindebitato rispetto al fisco, non solo perché le informazioni in merito sono rilevanti per tutti quegli enti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del soggetto, ma anche per tutti gli altri creditori ai fini dell'accettazione o meno della proposta, data la portata ingente che spesso ricoprono questi debiti nella situazione debitoria. ¹⁵¹

2.8. Ammissione alla procedura

Il giudice:

- valutata la completezza della documentazione prodotta, idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della società e dei soci illimitatamente responsabili, contenente l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni di loro proprietà e delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni;
- letta la relazione particolareggiata del professionista nominato per svolgere le funzioni degli organismi di composizione della crisi, e
- preso atto di quanto dettagliatamente esposto nella relazione in ordine alle cause dell'indebitamento, alle ragioni dell'incapacità dei debitori di far fronte alle obbligazioni assunte, alla valutazione sulla solvibilità dei debitori, sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e al giudizio di

¹⁵¹ N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento"

convenienza della proposta che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati e il pagamento percentuale in misura del 39,80% dei creditori chirografari in tempi ragionevoli

ha fissato la data dell'udienza tramite decreto, disponendo che quest'ultimo, assieme alla proposta, al piano ad esso sottostante e corredata dalla relazione dell'Organismo di composizione della crisi vengano pubblicizzati mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese e siano comunicati, a cura del Gestore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o pec.

Il giudice inoltre dispone che, sino a quando non diventerà esecutivo il provvedimento di omologazione, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e dei soci illimitatamente responsabili, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvi i titolari di crediti impignorabili.

Ricordiamo, infatti, che, a differenza delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, l'effetto protettivo del patrimonio è rimandato al momento in cui il giudice dichiara, tramite decreto, l'ammissibilità alla procedura del debitore.

Con il decreto, il giudice avverte il debitore che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice stesso, risultano inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto ed avverte altresì che per lo stesso periodo temporale le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano.

2.9. Comunicazione ai creditori

La comunicazione ai creditori da parte dell'Organismo di composizione della crisi deve avvenire, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 L.3/2012, almeno 30 giorni prima della scadenza per l'espressione del consenso o dissenso¹⁵², attraverso telegramma, lettera

_

¹⁵² Cioè quaranta giorni prima della data dell'udienza stabilita dal giudice nel decreto di ammissione

raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica certificata, se non previsto diversamente dal giudice.

È cura dell'Organismo la pubblicazione della proposta e del decreto nelle forme e modalità stabilite dal giudice all'interno del decreto stesso. È il giudice, caso per caso, ad indicare le modalità più idonee di pubblicazione a seconda della situazione ma, in ogni caso, se il proponente svolge attività di impresa, l'Organismo dovrà provvedere alla pubblicazione di proposta e decreto nel relativo Registro delle Imprese¹⁵³.

Il giudice esecutivo ha qui stabilito che l'Organismo provvedesse alla pubblicazione del decreto nel R.I. e, in concomitanza, alla comunicazione ai creditori presso le rispettive sedi legali mediante fax o posta elettronica certificata.

2.10. Raccolta delle votazioni

L'Organismo di composizione della crisi è altresì, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, il destinatario delle votazioni da parte dei creditori.

La comunicazione di consenso deve essere trasmessa all'Organismo, in forma scritta e sottoscritta, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza, attraverso telegramma, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax o posta elettronica certificata.

Valendo la regola del silenzio-assenso è necessario che anche la dichiarazione di dissenso venga inoltrata all'Organismo con le stesse modalità.

Trascorso il periodo riservato alla votazione dei creditori, è onere dell'Organismo quello di trasmettere ai creditori una relazione sui consensi espressi, ai sensi dell'articolo 12 comma, che contenga la lista nominativa di coloro che hanno espresso un voto favorevole alla proposta del debitore e a tale relazione deve essere necessariamente allegato il testo dell'accordo così come accettato dai creditori.

¹⁵³ Nulla è previsto in caso di revoca del decreto e conseguente cancellazione delle trascrizioni ma è da ritenersi che l'onere sia a carico degli stessi soggetti a cui è affidato l'onere di pubblicità e comunicazione, perciò annoverabile anch'esso come compito a carico dell'Organismo.

Spetta all'Organismo verificare il raggiungimento del quorum, ma esso non è tenuto alla verifica dell'autenticità delle dichiarazioni sottoscritte, anche se sarebbe opportuno, onde evitare il sorgere di eventuali contestazioni.

La normativa nulla disciplina in caso di mancato raggiungimento del quorum, per cui si ritiene che, in mancanza del 60% di consensi necessari, l'Organismo di Composizione della Crisi non abbia alcun obbligo di comunicazione nei confronti dei creditori¹⁵⁴.

Il professionista, raggiunto il quorum, provvede ad inviare ai creditori la propria relazione definitiva, che sostanzialmente ricalca il contenuto della prima relazione emessa, qualora non sorgano particolari problemi, con annessa relazione sui consensi espressi.

Nei dieci giorni che precedono la data dell'udienza, l'Organismo è altresì indicato come il destinatario delle eventuali contestazioni da parte dei creditori.

Le contestazioni, si ritiene, possano riguardare il raggiungimento dell'accordo, la fattibilità del piano o l'incapacità del debitore di adempiere allo stesso, e devono essere trasmesse all'Organismo di Composizione della Crisi da quei creditori dissenzienti alla proposta, entro il termine fissato per l'udienza.

¹⁵⁴ Sul punto N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento"

2.11. Relazione definitiva

Conclusosi, infine, tutto l'iter della raccolta delle votazioni, il professionista trasmette al giudice la relazione sui consensi e l'attestazione circa la definitiva fattibilità del piano, ex art.12.1 L.3/2012.

Tale relazione è la stessa trasmessa ai creditori a cui vengono annesse le eventuali contestazioni ricevute da parte dei creditori dissenzienti e la definitiva attestazione di fattibilità del piano e può essere assimilabile alla relazione redatta dal curatore nella proposta di concordato fallimentare¹⁵⁵.

Questa attestazione si differenzia, rispetto alla prima, perché contiene anche tutti quegli elementi ed informazioni raccolte a seguito del deposito della proposta.

2.12. Omologa, comunicazione e pubblicità

Alla data dell'udienza, il giudice riceve dal gestore la relazione definitiva con allegate le contestazioni ricevute da parte dei creditori dissenzienti ed, una volta risolte queste ultime, delibera per l'omologa dell'accordo.

L'omologa da parte del giudice rende l'accordo obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicità, nonché l'esenzione dei beni oggetto del piano da azioni esecutive ad opera di creditori con causa o titolo posteriori.

Ha così inizio il piano economico finanziario oggetto della proposta e da questa data, in caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte da parte del debitore, ciascun creditore potrà chiedere risoluzione dell'accordo riacquistando il potere di agire con qualsiasi mezzo a tutela del proprio credito.

Attraverso il decreto di omologa il giudice stabilisce le modalità di comunicazione e pubblicità del decreto a carico dell'Organismo di composizione della crisi.

_

¹⁵⁵ Sul punto A. Caron in "L'omologazione dell'accordo e del piano"

Ai sensi dell'articolo 15 comma 7 legge 3/2012, a cura dell'Organismo è la pubblicazione dell'omologa nelle forme e modalità stabilite dal giudice, a seconda di ciò che quest'ultimo ritiene più idoneo per la situazione.

In ogni caso, svolgendo il sovraindebitato attività di impresa, l'Organismo deve provvedere alla pubblicazione dell'omologa nel Registro delle Imprese.

La comunicazione dell'omologa ai creditori avviene, invece, nei luoghi e nelle modalità previste dal giudice.

2.13. Adempimenti successivi

Alla conclusione della procedura, cioè dal momento dell'omologa, è fatto obbligo al Gestore, ai sensi dell'articolo 15 comma 11 L. 3/2012, di distruggere tutti i dati personali e finanziari del debitore acquisiti nello svolgimento delle funzioni e di comunicare l'avvenuta distruzione al debitore stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per tutto il periodo che intercorre tra l'omologa e la conclusione del piano, cioè fino al momento in cui il debitore otterrà l'esdebitazione, è compito dell'Organismo di composizione della crisi quello di sorvegliare l'esatta esecuzione degli impegni presi, nonché di risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo omologato, ai sensi dell'articolo 13 comma 2, e, nel farlo, pur se non previsto espressamente dalla norma, si ritiene che possa utilizzare i metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

All'Organismo è, quindi, affidato anche il compito di vigilanza successivo all'omologa e si ritiene che, a tal fine, possa in qualunque momento richiedere documenti ed informazioni al debitore, nonché al liquidatore, ove previsto¹⁵⁶.

¹⁵⁶ Sul punto N. Vezzani in "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento", Esecuzione dell'accordo

Qualora sorgano delle irregolarità nell'esecuzione, l'Organismo è tenuto a darne comunicazione ai creditori affinché essi possano attivarsi per tutelare i propri diritti.

Alla conclusione del 43esimo mese, cioè quando verranno adempiuti tutti gli obblighi sottostanti il piano omologato, il debitore sarà liberato e potrà tornare ad avere un ruolo attivo nell'economia

3. I conflitti di interesse

Dall'elenco dei numerosi compiti che la legge attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi emergono chiaramente una serie di conflitti di interesse. Esso è, infatti, chiamato a tutelarne, chiaramente in conflitto fra loro, essendo il Gestore:

- garante per i creditori,
- ausiliario del giudice,
- controllore sulla corretta esecuzione dell'accordo
- attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano ma allo stesso tempo, consulente legale e finanziario del sovraindebitato¹⁵⁷.

A detta di molti giuristi, questo è il punto più controverso della disciplina, o forse più paradossale: l'Organismo si trova a dover gestire una elevato numero di rapporti tra soggetti con interessi in conflitto tra loro ed, allo stesso tempo, deve tenere in considerazione tutte le tipologie di interessi coinvolti.

Il conflitto di interessi maggiore si realizza quando la nomina avviene ex art. 15 comma 9, cioè la nomina del Tribunale, in quanto, il professionista nominato deve, partendo da zero, acquisire informazioni necessarie a predisporre un piano o accordo, agendo come "ausiliario" del sovraindebitato, e il termine "ausilio" certamente non significa stilare un piano ex novo.

¹⁵⁷ Filippo Verde in "Gli organismi di composizione della crisi e le sanzioni", Il sovraindebitamento, CACUCCI EDITORE, 2014

Paradossalmente, poi, il professionista nominato, una volta che ha predisposto il piano, lo deve anche attestare, cioè lo stesso soggetto deve redigerlo e attestarne la veridicità dei contenuti e la fattibilità ¹⁵⁸ e "ben difficilmente sarà ipotizzabile la redazione autonoma di un piano che non trovi un pieno gradimento dell'Organismo, in ragione dell'insolita e controversa funzione, a quest'ultimo affidata, di attestatore della fattibilità di un piano che esso stesso ha contribuito a formare"¹⁵⁹.

Una delle possibilità di risoluzione di questa situazione è quella di poter nominare un collegio di gestori all'interno dell'OCC che in un qualche modo si divida i compiti, per cercare di limitare al massimo questo sorgere di conflitti di interessi.

4. Osservazioni circa il futuro dell'OCC

La Commissione ministeriale ¹⁶⁰, presieduta da Renato Rordorf ¹⁶¹, ha elaborato lo schema di disegno di legge per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Tale disegno di legge, oltre a voler modificare le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, vuole integrare le competenze degli Organismi di Composizione della Crisi, facendoli diventare un vero e proprio punto di riferimento, non solo per le procedure di cui alla legge 3 del 2012, ma anche per tutto ciò che riguarda le crisi di impresa.

L'articolo 4 dello schema di disegno di legge prevede, infatti, l'introduzione di specifiche procedure di allerta e composizione assistita della crisi, finalizzata ad incentivare l'emersione anticipata delle crisi di impresa, al fine di agevolare lo svolgimento di trattative tra creditori e debitori, attraverso la nomina di appositi gestori iscritti nell'elenco del Ministero della Giustizia.

¹⁵⁸ Sul punto il Dott. Andrea Giorgi – Dottore Commercialista alla II Giornata del "CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" presentato dall'ODCEC Ferrara, UNIFE e Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo.

¹⁵⁹ GUIOTTO A., "Gli organismi di composizione della crisi" in Fallimento, 2012

¹⁶⁰ istituita dal Ministro della Giustizia con decreto del 24 febbraio 2015

¹⁶¹ Presidente della I Sezione Civile della Corte di Cassazione

Si prevede la creazione di un apposito elenco di gestori che siano specializzati nella crisi di impresa e che abbiano lo scopo di prevenire e risolvere i conflitti interni alle aziende, dando all'OCC un ruolo nella gestione predittiva delle crisi, e non solo "risolutiva".

In quest'ottica, la composizione della crisi da sovraindebitamento può diventare una valida alternativa alla risoluzione delle controversie, dando all'OCC un ruolo centrale nell'ambito della negoziazione.

Il gestore diventerebbe una sorta di negoziatore, cioè colui che cerca di ottenere il massimo per tutti gli interessi coinvolti, perché utilizzando le proprie competenze e le informazioni raccolte, dovrà fare in modo che le parti comunichino e collaborino al fine di trovare una soluzione idonea ed utile per tutti i soggetti, senza prendere decisioni, per nessuna della parti, ma dando luce a soluzioni che le parti, negoziando da sole, non potrebbero raggiungere¹⁶².

presentato dall'ODCEC Ferrara, UNIFE e Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo

FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO"

¹⁶² Sul punto il Dott. Andrea Giorgi – Dottore Commercialista alla II Giornata del "CORSO DI ALTA

CONCLUSIONI

La disciplina per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, seppur risalente al 2012, è ancora attorniata da un alone di mistero o, meglio ancora, manca un opinione interpretativa ed applicativa comune, risultato del testo lacunoso da un lato e della tardiva approvazione del decreto che disciplinasse gli Organismi che si occupano della gestione e risoluzione delle crisi dall'altro.

L'approvazione del Decreto ministeriale in merito alla costituzione e al funzionamento degli Organismi di composizione della crisi arrivò solo due anni dopo e nemmeno questo fu in grado di dare la visibilità ed il successo ipotizzabile per queste procedure, in quanto la disciplina resta, non solo, estremamente complessa, ma anche per molti aspetti controversa.

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento vengono considerate procedure minori perché si riferiscono a realtà economicamente minori, perciò ci si aspettava una maggior semplicità di fruizione e svolgimento delle stesse mentre, per certi aspetti, risultano addirittura più insidiose di quelle considerate maggiori.

Insidiosità che deriva spesso dalla mera interpretazione del testo normativo, come l'utilizzo dei termini "soggetto" e "assoggettabile" a procedure fallimentari per indicare coloro che non possono accedere alle procedure di cui alla Legge 3/2012, rispettivamente agli articoli 6 e 7 della stessa, la cui interpretazione conduce a due sfere applicative ben diverse tra loro.

Il controverso è tale per cui l'accordo ex legge 3/2012 si risolve qualora intervenga la dichiarazione di fallimento del soggetto; la *ratio* della normativa è tuttavia pubblicamente quella di risolvere la posizione debitoria dei soggetti che non sono fallibili, perciò si dovrebbe ritenere che, colui che ha avuto accesso ad un accordo di composizione della crisi, non sia assoggettabile a fallimento.

Il testo pone ulteriori incertezze ove detta che non è possibile accedere alle procedure qualora si sia già fatto ricorso ad esse negli ultimi cinque anni, non specificando se questo significhi aver fatto esclusivamente ricorso o aver fatto ricorso ed ottenuto un risultato favorevole.

Di dubbia comprensione anche la scelta del legislatore di dare alla procedura cardine il nome di Accordo di ristrutturazione del debito, cioè lo stesso nome della procedura 182-bis della legge fallimentare, pur non avendo nulla a che fare con essa, creando la possibilità di una applicazione errata di analogie.

La lista degli errori, lacune, dimenticanze, o che dir si voglia, da parte del legislatore è fin troppo lunga ed è stata lasciata quale nodo da sciogliere alla giurisprudenza ed ai professionisti che hanno a che fare da vicino con i vari procedimenti.

Succede, per assurdo, poi, che il legislatore abbia dato un ruolo centrale ad un fatidico Organismo di composizione della crisi, investito di un innumerevole quantitativo di funzioni e responsabilità, tutte poi riconducibili in capo ad un unico soggetto che deve essere dotato di professionalità e competenza: professionalità e competenza necessaria a svolgere il mestiere di avvocato, ma anche di dottore commercialista e revisore legale dei conti, ma anche di mediatore, nonché di cancelliere giudiziale.

Così detto si dovrebbe intendere che ad occuparsi della procedura siano più soggetti tutti facenti capo ad un unico Organismo ed, invece, pare proprio che le funzioni "caleidoscopiche", come le definisce Fabiani, assegnate debbano essere svolte da un unico soggetto "tuttofare": il Gestore della Crisi.

Tra le altre, la Legge 3/2012 si riferisce sempre all'Organismo, mai al Gestore, figura introdotta dal D.M. 202/2014, perciò non è chiaro chi debba fare cosa, ne tanto meno la linea di demarcazione tra queste due figure, esistendo il fatidico "professionista facente funzioni di OCC".

Paradossalmente, quindi, succede che il Gestore della Crisi si trovi contemporaneamente a dover tutelare tutti i soggetti coinvolti, chiaramente portatrici di interessi in conflitto tra loro, dovendo: preparare il piano per conto del debitore, attestarne la fattibilità e poi assumere funzione di tutela nei confronti dei creditori e di ausilio per il giudice. Tutto questo contornato da indipendenza e terzietà.

Difficilmente succederà che il Gestore ausili il debitore nella redazione di un piano che non gradisce e che non attesterà, pare, infatti, controverso che non attesti il suo stesso lavoro.

Tutte queste funzioni multiformi e contradditorie attribuite al professionista rendono difficile il mantenimento del principio di imparzialità, realizzando piuttosto una sovrapposizione di ruoli che rendono lo stesso contemporaneamente il controllante ed il controllato.

Per poter attenuare o limitare il sorgere di questi conflitti, ciascun OCC dovrebbe dotarsi di un regolamento interno che preveda come i diversi compiti vengano attribuiti a professionisti differenti appartenenti al medesimo, che si trovino così ad operare in forma collegiale.

L'adozione di questa "soluzione" da parte di ciascun Organismo risulterebbe quantomeno opportuna nell'attesa dell'approvazione dello schema di disegno di legge della Commissione Rordorf, il quale mira a far diventare gli Organismi di Composizione della Crisi un vero e proprio punto di riferimento non solo per le procedure di cui alla legge 3 del 2012, ma anche per tutto ciò che riguarda le crisi di impresa.

Dando all'OCC un ruolo nella gestione predittiva delle crisi e non solo risolutiva, la figura del gestore della crisi si avvicinerebbe di più alla figura del negoziatore piuttosto che a quella del consulente e controllore.

Lo scopo principale del suo lavoro diverrebbe, quindi, quello di massimizzare i *payoff* ottenibili da tutti i soggetti coinvolti nelle situazioni di crisi. Il gestore, attraverso le sue competenze, dovrebbe fare in modo che le parti comunichino e collaborino al fine di trovare una soluzione idonea che le parti, negoziando da sole, non potrebbero raggiungere.

BIBLIOGRAFIA

ALECCI S. "La nuova disciplina in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento: modifiche alla legge 27 Gennaio 2012 N. 3", 2013.

APICE U. e MANCINELLI S., "Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi", Giappichelli Editore, 2012.

BONFATTI S. e FALCONE G. "Le procedure di composizione negoziale della crisi e del sovraindebitamento", in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè Editore, 2014.

CAIAFA A., "La composizione delle crisi da sovraindebitamento" in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2012.

CAMPOBASSO G. F., Manuale di Diritto commerciale, 2012.

COMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO – Sottocommissione: sovraindebitamento, Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, "*Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento*", 16 settembre 2013.

COMMISSIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AREA PROCEDURE CONCORSUALI, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, "Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni", Roma, Luglio 2015.

COMMISSIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AREA PROCEDURE CONCORSUALI, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, "Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)", Novembre 2016.

D'AQUINO DI CARAMANICO R., "Composizione della crisi da sovraindebitamento", Il Civilista, 2012.

D'AQUINO DI CARAMANICO R., PARINI A., Gli organismi di composizione della crisi in "La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento", Il Civilista, 2013.

DI MARZIO, MACARIO, TERRANOVA, "La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento", Il Civilista, 2013.

DI MAJO, "Compendio di diritto fallimentare", Edizioni giuridiche SIMONE, 2014.

FABIANI M. "La gestione del sovraindebitamento del debitore", www.ilcaso.it.

FERRO M. "Sovraindebitamento e usura", IPSOA, 2012.

FIALE A., "Manuele di DIRITTO FALLIMENTARE", XXIII Edizione, aggiornata alla "miniriforma" della Legge Fallimentare, Edizioni giuridiche SIMONE, 2016.

FILOCAMO F. S., "Gli organismi di composizione della crisi" in Sovraindebitamento e usura a cura di Ferro M.

GUIOTTO A., "Gli organismi di composizione della crisi" in Fallimento, 2012.

GUIOTTO A., "La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere" in Fallimento, 2012.

MAFFEI ALBERTI A., "Commentario breve alla legge fallimentare", Padova, 2013.

MARTINI M., "La composizione della crisi da sovraindebitamento – L'accordo del debitore", ODCEC Pistoia, 2013.

MICHELOTTI F. "Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento", ODCEC Pistoia, 2014.

NIGRO A. e VATTERMOLI D., "Diritto della crisi delle imprese", Il Mulino, 2012.

PANZANI L., "La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179" in Il fallimentarista, 2012.

PELLECCHIA E. "Dall'insolvenza al sovraindebitamento", Giappichelli Editore, orino, 2012.

PORRECA P., "L'insolvenza civile" in Le riforme della legge fallimentare, 2009.

REGIS C., "COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: Il ruolo del professionista. Aspetti pratici", www.odc.torino.it.

REGIS C., "COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: L'accordo di ristrutturazione dei debiti. Il piano del consumatore. La liquidazione del patrimonio", www.odc.torino.it.

SABINO F., "L'accordo da sovraindebitamento nei suoi profili patologici, Roma, 2012.

SOLLINI E. "La composizione della crisi da sovraindebitamento", Sistemi Editoriali, 2013.

STASI E. "Ruolo del professionista nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", Fallimentarista, 2012.

TERRANOVA G., "Composizione della crisi da sovraindebitamento" in Il Civilista, Giuffrè, 2012.

VERDE F. "Il sovraindebitamento", Cacucci Editore, 2014.

VEZZANI, N. "L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento", www.ilsovraindebitamento.it.

VITIELLO M., "Gli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento: il regolamento attuativo previsto dall'art. 15 L. n. 3/2012 come modificato dalla L. n. 221/2012" in Il fallimentarista, 2015.

La maggior parte delle informazioni sono state reperite dalla partecipazione al "CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPACIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" presentato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara, l'Università degli Studi di Ferrara ed il Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo con i seguenti incontri e relatori:

- STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA, Dott.
 Filippo D'Aquino- Giudice presso il Tribunale di Milano
- L'O.C.C. E IL GESTORE DELLA CRISI, Dott. Andrea Giorgi Dottore Commercialista
- L'ACCORDO, Dott. Fabio De Palo Giudice presso il Tribunale di Roma DALLA LEGGE CENTARO ALLA DISCIPLINA ATTUALE, Dott. Giuseppe Limitone – Giudice presso il Tribunale di Vicenza
- 4. LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE, Dott. Fabio De Palo Giudice presso il Tribunale di Roma
- LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, Dott. Alessandro Farolfi Giudice presso il Tribunale di Ravenna
- 6. IL SOVRAINDEBITATO (E CONSUMATORE) E LE ATTIVITA' DEL GESTORE, Dott. Gabriele Felici Dottore Commercialista
- 7. IL RIPARTO NELLA PROCEDURA, Dott. Filippo D'Aquino- Giudice presso il Tribunale di Milano e Dott. Felice Ruscetta Dottore Commercialista
- 8. ESERCITAZIONI a cura di Dott.ssa Nicoletta Mazzagardi, Dott. Andrea Ferri e Dott. Marco Bianchi Dottori Commercialisti
- ASPETTI CIVILI E PENALI, Dott. Alessandro Farolfi Giudice presso il Tribunale di Ravenna e Dott. Giuseppe Bersani – Giudice presso il Tribunale di Piacenza.

Riferimenti Giurisprudenziali

LEGGE 27 Gennaio 1012, n. 3, "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento".

DECRETO LEGGE 18 Ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto Crescita 2.0), coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2012, n. 221 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294.

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202, recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (15G00012).

LEGGE FALLIMENTARE aggiornata con le modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, dal D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180 e con le ultime modifiche apportate dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modifiche, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, entrata in vigore dal 3 luglio 2016.

LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012, s.o. n. 208).

LEGGE 17 febbraio 2012, n. 10, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (12G0025) (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20-2-2012)

DISEGNO DI LEGGE, approvato il 1 aprile 2009, n. 307 "Disposizioni in materia di usura", iniziativa parlamentare Sen. Roberto Centaro.

CODICE CIVILE, Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 262